

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 agosto 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROVINCIALE 4 dicembre 2000, n. 48.

Regolamento concernente le procedure amministrative relative alle funzioni delegate in materia di previdenza integrativa regionale Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROVINCIALE 7 dicembre 2000, n. 49.

Norme transitorie concernenti il collegamento a sistemi di teleriscaldamento Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROVINCIALE 15 dicembre 2000, n. 50.Regolamento d'esecuzione relativo alla tariffa rifiuti.
Pag. 6

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 marzo 2002, n. 058/Pres.

Legge regionale n. 8/2001, art. 1, comma 4. Regolamento per il funzionamento della conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale. Approvazione Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 marzo 2002, n. 063/Pres.

Regolamento per la concessione di alloggi di servizio al personale del Corpo forestale regionale. Approvazione modifiche Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 marzo 2002, n. 069/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti del servizio autonomo per i corregionali all'estero, ai sensi dell'art. 8, comma 52 della legge regionale n. 4/2001. Approvazione Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 marzo 2002, n. 070/Pres.

Legge regionale n. 3/2002, art. 8, comma 45, lettera c). Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni ed altre manifestazioni commerciali. Approvazione Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 marzo 2002, n. 072/Pres.

Approvazione modifiche agli articoli 3 e 16 del regolamento approvato con D.P.G.R. n. 0502/1991 e successive modifiche ed integrazioni conseguenti alla conversione in unità euro delle garanzie finanziarie ed indennizzi. Approvazione Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 marzo 2002, n. 075/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 6, commi 70 e seguenti. Regolamento per l'assegnazione dei contributi «una tantum» ai comuni del Friuli-Venezia Giulia o ai consorzi tra gli stessi, per il finanziamento delle iniziative degli operatori economici, sociali, sportivi e culturali, dirette alla realizzazione di insegne pubbliche, anche stradali, comportanti l'uso di idiomi autoctoni, con particolare riferimento alla lingua friuliana. Approvazione Pag. 14

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7.

Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico
Pag. 15

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 8.

Interventi a sostegno e sviluppo dell'aeroportualità di interesse regionale Pag. 18

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2002, n. 3.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 - Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 Pag. 19

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2002, n. 4.

Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche Pag. 23

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2001, n. 18.

Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio - modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 Pag. 24

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROVINCIALE 4 dicembre 2000, n. 48

Regolamento concernente le procedure amministrative relative alle funzioni delegate in materia di previdenza integrativa regionale.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 16 gennaio 2001)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3842 del 16 ottobre 2000;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni delegate nonché le modalità di richiesta e di erogazione delle prestazioni previdenziali, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, e successive modifiche, dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche.

2. Il presente regolamento contiene, inoltre, disposizioni procedurali per l'attuazione della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, e successive modifiche, concernente l'indennità di mobilità e della legge regionale 27 novembre 1995, n. 12, e successive modifiche, concernente l'assegno agli ex-combattenti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

1. Le domande volte ad ottenere gli interventi previdenziali previsti dalle leggi regionali di cui all'art. 1 sono presentate all'ufficio provinciale competente per la previdenza integrativa, su modelli elaborati dall' Ufficio stesso.

2. La domanda può essere redatta anche in carta libera ma deve contenere gli elementi essenziali contenuti nei modelli approvati dalla giunta provinciale.

3. La domanda può anche essere inoltrata, all'ufficio provinciale competente per la previdenza integrativa per il tramite degli enti gestori dei servizi sociali, purché nel rispetto dei termini di legge.

4. Le domande incomplete devono essere completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione al richiedente da parte dell'ufficio provinciale competente per la previdenza integrativa. Trascorso tale termine senza risposta, la domanda è archiviata.

5. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'erogazione delle prestazioni previdenziali va prodotta contestualmente domanda, fatta salva l'applicazione dell'art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

6. Qualora le domande siano presentate tramite un ente di patronato sulla base di apposita delega ai sensi delle disposizioni vigenti, le comunicazioni in ordine alla completezza della domanda e la comunicazione dell'esito della stessa, ad eccezione degli inviti al pagamento dei contributi assicurativi, sono portate a conoscenza anche dell'ente di patronato. La delega non può essere conferita a più patronati. Qualora nel corso dell'istruzione della pratica venga conferita delega ad un altro patronato, le comunicazioni sono inviate all'ultimo patronato

delegato, sempreché la persona assistita abbia revocato la delega precedente dandone comunicazione all'ufficio provinciale competente per la previdenza integrativa.

Art. 3.

*Modalità di iscrizione
all'albo provinciale delle persone casalinghe*

1. L'iscrizione ha effetto dalla data in cui è presentata la domanda. Qualora l'iscrizione sia richiesta entro trenta giorni dalla data di cessazione di un'attività soggetta a contribuzione previdenziale essa ha effetto dal giorno successivo alla data di cessazione del periodo assicurativo.

2. La cancellazione dall'albo può essere disposta su richiesta dell'interessato o con provvedimento del direttore della ripartizione provinciale servizio sociale, quando vengano meno i requisiti di legge.

Capo II

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI INTERVENTI IN MATERIA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 1992, N. 4, E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 4.

Assegno di natalità

1. Per nascita si intende l'evento che risulta dai registri anagrafici comunali.

Art. 5.

Integrazione dell'assegno al nucleo familiare

1. La prima domanda per la concessione dell'assegno integrativo al nucleo familiare di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, e successive modifiche, può essere presentata durante tutto il corso dell'anno ed ha effetto fino alla fine del periodo di riferimento annuale in relazione al quale l'integrazione è disposta.

2. Per la prosecuzione dell'erogazione la relativa domanda deve essere rinnovata tra il 1° giugno e il 30 settembre di ogni anno, anche contestualmente alla comunicazione annuale delle condizioni reddituali e patrimoniali della famiglia e della composizione del nucleo familiare. Trascorso il termine ultimo del 30 settembre può essere presentata solo domanda per una nuova concessione dell'integrazione.

3. L'assegno integrativo al nucleo familiare è erogato in due rate semestrali, la prima con scadenza al 31 dicembre e la seconda con scadenza al 30 giugno per i rispettivi precedenti semestri.

4. La concessione dell'assegno integrativo al nucleo familiare è disposta sulla base delle dichiarazioni, rese dal richiedente nella domanda, in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti per il periodo in relazione al quale spetta l'assegno.

5. Qualora durante il periodo di godimento dell'assegno integrativo al nucleo familiare si verificano fatti in base ai quali l'integrazione spetti in misura diversa o venga meno il relativo diritto, il richiedente deve darne immediata comunicazione all'ufficio provinciale competente per la previdenza integrativa. La revoca o la modifica dell'importo dell'assegno al nucleo decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto del presidente della giunta regionale 5 giugno 2000, n. 5/L, la persona richiedente non si considera vivente da sola nel caso in cui l'altro genitore partecipi alla vita familiare della persona richiedente o abbia riconosciuto il figlio ovvero abbia dimora abituale presso la persona richiedente; non si considera vivente da sola neppure nel caso in cui conviva con una persona non parente fino al secondo grado o non affine di primo grado.

7. In caso di decesso del richiedente l'integrazione dell'assegno al nucleo familiare, il coniuge ha diritto all'integrazione, senza soluzione di continuità, qualora entro il termine di tre mesi dalla data del decesso del coniuge rinnovi la domanda e sia in possesso degli ulteriori requisiti previsti.

8. La condizione di figlio maggiorenne a carico in quanto studente, di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, e successive modifiche, è dimostrata qualora il richiedente,

nella domanda di concessione, indichi gli estremi dell'iscrizione, l'effettiva frequenza, l'anno di immatricolazione e la durata legale del corso di studi del figlio.

9. L'erogazione dell'assegno integrativo al nucleo familiare non è interrotta per i figli maggiorenni a carico in quanto studenti, nel periodo intercorrente tra la fine degli studi di scuola media superiore e l'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo relativo a corsi universitari, parauniversitari o ad altri corsi d'istruzione superiore.

Art. 6.

Assegno di cura

1. L'assegno è corrisposto in due rate, che sono liquidate rispettivamente nel mese di compimento del primo e del secondo anno di vita.

2. Ai fini della liquidazione delle rate il richiedente deve attestare il possesso di tutti i requisiti per il periodo che intercorre tra il primo e il secondo anno di vita del bambino.

3. Su richiesta possono essere liquidati acconti sulle rate, previa attestazione del possesso di tutti i requisiti del richiedente e dichiarazione di non avere svolto attività lavorativa per più di sei giorni al mese. In caso contrario eventuali assegni spettanti in misura ridotta sono liquidati alla scadenza annuale.

4. Qualora la documentazione relativa ai requisiti non sia trasmessa entro i termini stabiliti, la liquidazione è sospesa fino alla sua trasmissione ed è erogata alla successiva scadenza prevista.

5. Qualora si verificano variazioni ai fini della corresponsione dell'assegno di cura, esse hanno effetto dal mese successivo al verificarsi dell'evento, salvi i casi previsti dalla legge.

6. Ai fini dell'applicazione dell'art. 18, comma 5, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, e successive modifiche, in relazione ai richiedenti appartenenti ai nuclei familiari di coltivatori diretti, mezzadri e coloni che operino sul territorio regionale in aziende particolarmente svantaggiate, si applicano le disposizioni della legge provinciale 19 dicembre 1988, n. 63 e successive modifiche; le aziende devono conseguire almeno 20 punti di svantaggio. Tale punteggio è aggiornato dalla giunta provinciale.

7. All'erogazione dell'assegno di cura si applicano le disposizioni previste dall'art. 5, comma 6.

Art. 7.

Indennità giornaliera per degenza ospedaliera

1. L'indennità giornaliera per degenza ospedaliera di cui all'art. 23 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, e successive modifiche, è corrisposta previa presentazione di certificazione, rilasciata dal reparto ospedaliero competente, attestante la durata della degenza e recante l'annotazione «malattia» quale causa della degenza medesima.

Art. 8.

Indennità per infortunio domestico

1. L'indennità giornaliera per infortunio domestico di cui all'art. 28 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, e successive modifiche, è corrisposta sulla base di una certificazione del medico di famiglia da cui risulti l'inabilità temporanea assoluta al lavoro a seguito di infortunio, nonché la prognosi di guarigione.

2. Nella domanda di erogazione dell'indennità giornaliera devono altresì essere indicati il luogo, la data e la dinamica dell'infortunio.

Art. 9.

Contribuzione previdenziale

1. La contribuzione di cui all'art. 7 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, e successive modifiche, deve essere versata al momento dell'adesione e, per gli anni successivi, prima dell'inizio del nuovo anno assicurativo.

2. In caso di versamento effettuato entro dieci giorni dalla data dell'adesione, l'anno assicurativo decorre dalla data dell'adesione stessa. In caso di versamenti effettuati oltre tale termine ma entro un mese dalla data dell'adesione, l'assicurazione decorre dalla data del versamento.

3. Il mancato versamento della contribuzione entro i termini di cui ai commi 1 e 2 costituisce rinuncia all'instaurazione o alla prosecuzione del rapporto assicurativo. In tal caso la posizione assicurativa è considerata chiusa ed è archiviata.

4. Qualora il contributo sia versato in misura inferiore al dovuto ma almeno pari a quello dovuto nell'anno assicurativo antecedente, la differenza, maggiorata degli interessi calcolati al saggio legale, deve essere versata entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Eventuali importi versati in eccesso rispetto al dovuto saranno restituiti.

5. Per gli assicurati che risultavano già iscritti alla data del 31 dicembre 1998 alle varie forme assicurative il nuovo anno assicurativo decorre, per i nuovi iscritti nel medesimo anno, dalla data dell'iscrizione, e, per le persone che hanno optato per la prosecuzione ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, e successive modifiche, dalla data dell'opzione.

6. I contributi assicurativi dovuti ai fini del conseguimento delle prestazioni previdenziali possono essere incassati contemporaneamente all'erogazione delle prestazioni relative.

7. Il contributo assicurativo può essere versato anticipatamente per più anni, per un massimo di tre, contestualmente alla dichiarazione di adesione o alla prosecuzione del rapporto assicurativo. In tal caso il contributo assicurativo è determinato in base alle condizioni economiche con riferimento alla data della dichiarazione stessa.

8. Ai fini della rilevazione della situazione economica, il questionario attestante le condizioni reddituali e patrimoniali del nucleo familiare deve essere consegnato contestualmente alla dichiarazione di adesione e per gli anni successivi al primo entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Capo III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI INTERVENTI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE DELLE CASALINGHE, DEI LAVORATORI STAGIONALI E DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 1992, N. 7, E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 10.

Sostegno della contribuzione volontaria ai fini della costituzione della pensione del sistema obbligatorio

1. La prima domanda è presentata entro due mesi dalla data di scadenza della prima rata, stabilita dalla cassa pensionistica che ha autorizzato la contribuzione.

2. Le domande successive intese ad ottenere il contributo di cui all'art. 4 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, sono presentate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti per la costituzione della pensione di anzianità o di vecchiaia.

Art. 11.

Trattamento ordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri in Svizzera

1. La domanda di erogazione del trattamento ordinario di disoccupazione di cui all'art. 12 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, è presentata all'ufficio provinciale competente per la previdenza integrativa entro sessanta giorni dalla data di ripresa del lavoro susseguente alla sosta stagionale.

Art. 12.

Interventi a sostegno della contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

1. Per aziende in condizioni particolarmente sfavorite ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, si intendono quelle:

a) con almeno 20 punti di svantaggio, constatati sulla base dei criteri per la concessione dell'indennità compensativa di cui alla legge provinciale 19 dicembre 1988, n. 63, e successive modifiche;

b) con non più di 35 unità di bestiame adulto e non più di tre ettari di frutteto o vigneto;

c) in cui il titolare dell'azienda agricola e le eventuali altre persone iscritte quali collaboratori in agricoltura percepiscono un reddito complessivo lordo non superiore a lire 25 milioni, escluso il reddito prodotto dall'azienda.

2. I limiti di cui al comma 1 sono riferiti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello relativo alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

3. La domanda di contributo è presentata dal titolare dell'azienda agricola.

4. Qualora i bollettini attestanti l'avvenuto pagamento della contribuzione previdenziale risultino intestati a titolari di azienda deceduti, i richiedenti devono dimostrare di esserne i legittimi successori per ottenere il contributo.

Capo IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ASSICURAZIONE VOLONTARIA AI FINI DELLA PENSIONE REGIONALE DI VECCHIAIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 1993, N. 3, E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 13.

Pensione di vecchiaia

1. Il contributo di cui all'art. 4 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, è versato annualmente in un'unica rata, il cui ammontare è determinato, per ciascun anno, dalla giunta regionale.

2. La richiesta di riduzione del contributo di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, può essere presentata contemporaneamente alla dichiarazione di adesione o entro il 31 luglio dell'anno di adesione. Il contributo assicurativo è dovuto, per adesioni dal 1° gennaio al 31 luglio, entro il 30 settembre di ogni anno e, per adesioni dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno, entro due mesi dall'adesione. Qualora la riduzione sia richiesta successivamente alle suddette date di scadenza ma prima della data dell'effettivo versamento del contributo, il richiedente deve versare il contributo ordinario, salva la restituzione degli importi eccessivi. Qualora la riduzione non venga richiesta in data precedente all'effettivo versamento del contributo ciò comporta la perdita del diritto alla riduzione.

3. I contributi assicurativi relativi agli anni successivi al primo devono essere versati entro il 30 settembre di ogni anno. La riduzione del contributo può essere richiesta entro il 31 luglio di ogni anno. Qualora la riduzione sia richiesta successivamente alla suddetta data di scadenza ma prima della data dell'effettivo versamento del contributo, dev'essere versato il contributo in misura intera, fatta salva la successiva restituzione delle somme versate in eccesso. La mancata richiesta di riduzione in data precedente all'effettivo versamento del contributo comporta la perdita del diritto alla riduzione riferita all'anno di versamento.

4. La sanzione di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, è calcolata sulla base del contributo ridotto.

5. La sanzione di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, è versata contemporaneamente alla rata successiva.

6. Qualora il contributo sia versato in misura inferiore al dovuto, la sanzione di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, e la differenza sono versate alla rata successiva. Il mancato versamento costituisce rinuncia alla prosecuzione del rapporto assicurativo.

7. La richiesta di riscatto di cui all'art. 7-bis della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, dev'essere inoltrata al più tardi assieme alla domanda di pensione. Anche l'eventuale richiesta di riduzione del costo degli anni riscattati di cui all'art. 7-ter della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, dev'essere presentata al più tardi assieme alla domanda di pensione; in caso contrario il richiedente perde il diritto alla riduzione.

8. Le agevolazioni di cui all'art. 7 bis della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, comportano una riduzione dei quindici anni previsti dall'art. 7 della medesima legge regionale per il periodo di tempo riscattato.

9. Le agevolazioni di cui all'art. 5, comma 2-bis, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, comportano una riduzione del periodo contributivo. Su richiesta dell'assicurato, questi benefici possono determinare, proporzionalmente, un prolungamento del periodo contributivo oltre la durata minima di quindici anni. In

tal caso i contributi non versati sono pagati, nella misura vigente nell'anno della domanda, tenuto conto delle riduzioni eventualmente concesse negli anni precedenti.

10. Nel caso di rinuncia all'assicurazione per effetto del versamento ritardato, come previsto dall'art. 5, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, la quota pari all'80% del contributo versato è restituita entro tre mesi dal mancato versamento nel termine indicato.

11. Nel caso di esplicita rinuncia volontaria, la quota pari all'80% del contributo versato è restituito entro tre mesi dalla data della dichiarazione di rinuncia, come previsto dall'art. 5-bis della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche.

Capo V

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'INDENNITÀ REGIONALE DI MOBILITÀ DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1993, N. 19, E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 14.

Dimostrazione dello stato di disoccupazione

1. I richiedenti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, e successive modifiche, devono rendere, con cadenza trimestrale, una dichiarazione che attesti il loro stato di disoccupazione.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Termini per il versamento di contributi assicurativi

1. In prima applicazione del presente regolamento ed in deroga all'art. 13, i contributi assicurativi per la pensione regionale di vecchiaia riferiti agli anni 1998 e 1999 devono essere versati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso e quelli riferiti all'anno 2000 entro il 31 gennaio 2001.

2. In prima applicazione del presente regolamento e in deroga all'art. 9, i contributi assicurativi per le prestazioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1994, n. 4, e successive modifiche, e in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, e successive modifiche, devono essere versati entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 16.

Ricorsi

1. Qualora il direttore della ripartizione provinciale servizio sociale, nel corso dell'istruttoria del ricorso, accerti la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per la prestazione oggetto del ricorso medesimo, procede all'erogazione della prestazione richiesta.

2. I ricorsi amministrativi avverso la reiezione delle prestazioni di cui alla legge regionale 27 novembre 1995, n. 12, e successive modifiche, sono decisi dalla giunta provinciale previo parere dell'Associazione combattenti e vittime di guerra, nel caso in cui le reiezioni siano riferite ad attività svolte durante il periodo di guerra.

Art. 17.

Dichiarazioni false

1. In caso di accertata esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità o in caso di dichiarazioni false, è disposta la decadenza dei benefici eventualmente concessi e i relativi importi indebitamente erogati sono recuperati, maggiorati degli interessi legali, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di legge.

Art. 18.

Liquidazione di importi non riscossi a causa di decesso

1. Gli importi relativi a prestazioni spettanti al richiedente deceduto sono liquidati, su richiesta, agli eredi, fatte salve le eventuali diverse disposizioni contenute nelle leggi regionali.

Art. 19.

Modalità di pagamento

1. Le prestazioni previdenziali sono erogate, sul territorio provinciale, anche mediante versamento su un conto bancario intestato al beneficiario.

Art. 20.

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con il decreto del presidente della giunta provinciale 3 maggio 1993, n. 14, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2000
Registro n. 1, foglio n. 43*

02R0427

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 dicembre 2000, n. 49.

Norme transitorie concernenti il collegamento a sistemi di teleriscaldamento.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 16 gennaio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4446 del 27 novembre 2000;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il collegamento a sistemi di teleriscaldamento, in applicazione dell'art. 3 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18.

Art. 2.

Termini

1. Qualora un progetto per la ristrutturazione di un edificio esistente preveda l'allacciamento ad un sistema di teleriscaldamento, da provarsi mediante contratto preliminare, non sussiste l'obbligo di adeguare l'impianto termico nei cinque anni successivi alla data della concessione edilizia dell'impianto di teleriscaldamento.

2. Se l'allacciamento al sistema di teleriscaldamento non viene effettuato, l'impianto termico deve essere adeguato alle vigenti norme entro sessanta giorni dalla risoluzione del contratto preliminare.

3. Rimane fermo l'obbligo di risanamento dei serbatoi di olio combustibile ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2000
Registro n. 1, foglio n. 44*

02R0428

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 2000, n. 50.

Regolamento d'esecuzione relativo alla tariffa rifiuti.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 6 febbraio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Viste le deliberazioni della giunta provinciale n. 4684 del 4 dicembre 2000 e n. 4784 dell'11 dicembre 2000;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa rifiuti determinata e riscossa dai comuni in attuazione dell'art. 7-bis della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante «Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi».

Art. 2.

Approvazione della tariffa

1. I comuni deliberano annualmente la tariffa rifiuti per l'anno successivo, entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, e comunicano il relativo provvedimento entro il 30 giugno all'ufficio provinciale gestione rifiuti.

Art. 3.

Denuncia

1. I soggetti obbligati al pagamento della tariffa denunciano al comune competente, entro sessanta giorni, l'inizio e la cessazione dell'utilizzo di locali o di aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, nonché ogni altro fatto rilevante ai fini dell'applicazione della tariffa.

2. La denuncia reca i seguenti dati:

- a) data del fatto rilevante ai fini dell'applicazione della tariffa;
- b) codice fiscale e generalità del soggetto obbligato al pagamento e del suo eventuale rappresentante legale;
- c) abitazione principale o sede principale, qualora si tratti di abitazioni o sedi secondarie;
- d) attività, scopo sociale o finalità istituzionali nel caso di persone giuridiche, imprese, associazioni o istituzioni di qualsiasi specie, anche senza personalità giuridica.

Art. 4.

Decorrenza e termine dell'obbligo di pagamento

1. L'obbligo di pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo all'inizio dell'utenza e termina l'ultimo giorno del mese nel corso del quale cessa effettivamente l'utenza.

2. Qualora la cessazione o riduzione dell'utenza non sia stata comunicata tempestivamente, la tariffa non è dovuta per il periodo per il quale viene provata la cessazione o riduzione dell'utenza o per la quale la tariffa è stata pagata dall'utente successivo.

Art. 5.

Raccolta di rifiuti fuori dalle zone di raccolta obbligatoria

1. Chiunque occupi oppure conduca locali o aree adibiti a qualsiasi uso, che si trovino al di fuori di zone di raccolta obbligatorie, è obbligato a conferire i rifiuti al più vicino punto di raccolta.

2. Nelle zone di cui al comma 1 ed in zone al di fuori dell'area centrale, nelle quali il servizio di raccolta viene svolto con minore frequenza, la tariffa può essere ridotta in considerazione della minore ricorrenza della raccolta e della distanza dal più vicino punto di raccolta.

Art. 6.

Tariffa per l'occupazione temporanea di aree

1. Nel regolamento sulla tariffa rifiuti sono stabilite tariffe giornaliere per lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti da persone che, con o senza autorizzazione, occupano temporaneamente aree o locali pubblici o adibiti ad uso pubblico. La tariffa giornaliera per i venditori ambulanti è costituita da un importo fisso, mentre quella per organizzatori di feste o di altre manifestazioni è calcolata anche sulla base della quantità conferita.

Art. 7.

Costi da computare nella tariffa

1. La tariffa comprende i costi diretti e indiretti, i quali comprendono le seguenti voci:

- a) costi della pulizia strade;
- b) costi sostenuti per l'amministrazione, l'accertamento, la riscossione, le controversie e la consulenza ambientale;
- c) spese di ammortamento e spese d'uso del capitale;
- d) l'importo di cui all'art. 8-bis della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57;
- e) costi di gestione relativi ai rifiuti residui: costi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento;
- f) costi di gestione relativi ai materiali riciclabili: costi di raccolta, trattamento e riciclaggio per ogni singolo tipo di materiale, detratti le entrate per la vendita del materiale e del combustibile da rifiuti (CDR), i costi per la raccolta di imballaggi coperti dal Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), nonché i costi per la raccolta di rifiuti da imballaggi terziari che vanno a carico dei produttori e degli utilizzatori;
- g) costi di gestione del centro di riciclaggio: costi sostenuti per il personale e costi di recupero e smaltimento;
- h) costi per servizi speciali: raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti organici, cartone, rifiuti ingombranti, oli da cucina, rifiuti urbani pericolosi e altre tipologie di rifiuti.

2. I costi della pulizia strade, se non documentati come singola voce di bilancio, devono essere documentati attraverso una elencazione dettagliata. In assenza di questa documentazione va computato come costo della pulizia strade il 10 per cento dei costi complessivi del servizio viabilità, circolazione strade e servizi connessi, ad esclusione del servizio sgombero neve, ai sensi dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta regionale 24 gennaio 2000, n. 1/L.

3. Il gettito della tariffa rifiuti non deve superare l'ammontare complessivo dei costi diretti ed indiretti relativi alla gestione dei rifiuti e alla pulizia strade. Eventuali eccedenze devono essere pareggiate l'anno successivo in sede di calcolo della tariffa.

Art. 8.

Calcolo della tariffa

1. Il comune suddivide i costi complessivi da coprire tramite la tariffa rifiuti tra le categorie «utenze domestiche» e «altre utenze».

2. La tariffa rifiuti è composta dalle seguenti voci:

- a) tariffa base;
- b) tariffa commisurata alla quantità, la quale - ove prescritto - è rapportata al quantitativo minimo di svuotamento;
- c) eventuale tariffa per servizi speciali.

3. La tariffa base deve coprire almeno il 30 per cento dei costi complessivi per la pulizia strade e la gestione dei rifiuti. I costi fissi di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b) c), sono coperti dalla tariffa base.

4. Per la categoria utenze domestiche la tariffa base ed il quantitativo minimo di svuotamento sono determinati in base al numero delle persone che, secondo i dati anagrafici, occupano l'unità abitativa. La tariffa a persona deve essere differenziata a seconda della dimensione della famiglia, al fine di non svantaggiare le famiglie numerose.

5. La tariffa base per la categoria «altre utenze» è calcolata tenendo conto di uno o più dei seguenti criteri:

- a) quantità dei rifiuti residui dell'anno precedente;
- b) grado di utilizzo del servizio;
- c) dimensione del contenitore assegnato;
- d) superficie occupata.

6. Il quantitativo minimo di svuotamento per persona per la categoria utenze domestiche è fissato nella misura del 75 per cento della quantità di rifiuti residui che, nell'anno precedente nello stesso comune, è stata prodotta in media per persona nella categoria utenze domestiche, escluse le seconde abitazioni. I comuni di cui all'art. 7-bis, comma 5, della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, possono utilizzare, ai fini del calcolo del quantitativo minimo di svuotamento, anche i risultati di indagini rappresentative svolte all'interno del comune stesso. In ogni caso il quantitativo minimo di svuotamento non può essere inferiore a 180 litri, pari a 40 kg a persona.

7. Per le seconde abitazioni la tariffa base ed il quantitativo minimo di svuotamento sono determinati o sulla base di un numero da uno a quattro persone per unità abitativa, o calcolando una persona per ogni 25 m² interi di superficie abitativa, osservando in entrambi i casi il limite massimo di quattro persone per abitazione. Il quantitativo minimo di svuotamento per persona viene ridotto, in considerazione del ridotto utilizzo della seconda abitazione, alla metà del quantitativo minimo di svuotamento di cui al comma 6.

8. Per la categoria «altre utenze» il regolamento sulla tariffa rifiuti può prevedere altresì un quantitativo minimo di svuotamento.

9. I costi per la raccolta, il recupero o lo smaltimento di particolari frazioni di rifiuti urbani sono addebitati esclusivamente agli utilizzatori del servizio dedicato.

Art. 9.

Esenzioni dalla tariffa e riduzioni

1. Nel regolamento sulla tariffa rifiuti possono essere stabiliti i criteri per la concessione di esenzioni o riduzioni in casi particolari, ad esempio a favore di chiese, aree cimiteriali o per categorie di persone socialmente svantaggiate.

2. Le minori entrate derivanti da esenzioni dalla tariffa o riduzioni, ad eccezione di quelle di cui all'art. 5, devono essere coperte mediante prelievo di fondi dal bilancio comunale e non attraverso le tariffe dovute dalle altre categorie soggette a tariffa.

Art. 10.

Disposizione transitoria

1. I comuni di cui all'art. 7-bis, comma 5, della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, possono determinare negli anni 2001 e 2002 la tariffa base per le utenze domestiche in base al numero delle persone che, secondo i dati anagrafici, occupano l'unità abitativa e in base alle superfici occupate.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2001
Registro n. 1, foglio n. 1

02R0429

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 marzo 2002, n. 058/Pres.

Legge regionale n. 8/2001, art. 1, comma 4. Regolamento per il funzionamento della conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 3 aprile 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, concernente «Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali»;

Visto, in particolare, l'art. 1 della succitata normativa che al comma 1 dispone l'istituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale e al successivo comma 4 prevede che le modalità di funzionamento della stessa sono fissate con apposito regolamento regionale da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale medesima;

Vista, altresì, la legge regionale 27 marzo 1996 n. 18, recante «Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economica e sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera a), che stabilisce che è di competenza della giunta regionale adottare «le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo»;

Visto il testo regolamentare all'uopo predisposto dalla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, e ritenuto di approvarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 488 del 20 febbraio 2002;

Decreta:

È approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 8/2001, il «Regolamento per il funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 6 marzo 2002

TONDO

Regolamento per il funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, di seguito denominata Conferenza.

Art. 2.

Insedimento della Conferenza

1. La Conferenza è insediata su convocazione dell'assessore alla sanità.
2. Nella seduta di insediamento, la Conferenza è presieduta dal componente più anziano di età.

Art. 3.

Convocazione della Conferenza

1. Il componente più anziano di età provvede alla convocazione della seduta successiva a quella di insediamento al fine della nomina del presidente.
2. Per la predetta seduta, il supporto logistico e organizzativo è fornito dal comune di provenienza del componente più anziano di età.
3. Il presidente della Conferenza convoca la medesima ogni volta ritenuto opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti la medesima.
4. La seduta è fissata tra il quindicesimo ed il ventesimo giorno dalla data della lettera di convocazione.
5. Con la lettera di convocazione della seduta può essere, contestualmente, fissata la data di seconda convocazione per l'ipotesi in cui in prima convocazione dovesse risultare mancante il «*quorum*» necessario per la sua validità.
6. La Conferenza ha sede presso il comune di provenienza del presidente della Conferenza medesima, che mette a disposizione idonei locali di riunione e quant'altro occorra per l'espletamento delle funzioni attribuite alla medesima, assicurando anche il servizio di segreteria, ivi compresa la verbalizzazione delle sedute della Conferenza.

Art. 4.

*Quorum necessario per la validità
della seduta e delle votazioni della Conferenza*

1. In prima convocazione, la seduta è valida allorché il numero dei componenti presenti raggiunga i due terzi dei componenti aventi diritto.
2. In seconda convocazione, la seduta è valida allorché il numero dei componenti presenti raggiunga la maggioranza assoluta del numero complessivo degli aventi diritto.
3. Le deliberazioni assunte dalla Conferenza sono valide allorché si raggiunga la maggioranza assoluta dei voti.
4. Nell'ambito della Conferenza, ciascun componente è portatore di un voto.

Art. 5.

Nomina del presidente

1. Nella seduta di cui all'art. 3, si provvede all'elezione del presidente della Conferenza, nominando come tale il componente che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze rispetto a tutti gli altri.
2. La seduta per l'elezione del presidente è valida allorché il numero dei componenti presenti raggiunga i due terzi del numero complessivo degli aventi diritto.
3. La deliberazione per l'elezione del presidente è valida qualora abbiano votato i due terzi dei presenti.
4. La votazione avviene a scrutinio segreto e ciascun votante può esprimere, al massimo, tre preferenze.
5. In caso di parità di preferenze tra due o più candidati, si procede al ballottaggio e risulta eletto colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze.
6. In caso di assenza o impedimento o vacanza del presidente, le funzioni sono esercitate dal componente della Conferenza più anziano di età.

Art. 6.

Convocazione, ordine del giorno e pubblicità dei verbali di discussione della Conferenza

1. Il presidente della Conferenza, provvede alla convocazione della Conferenza con avviso scritto, da inviarsi al domicilio per la carica di ciascuno dei componenti medesimi.

2. Con l'avviso di convocazione di cui al comma 1, ovvero con separato avviso indirizzato ai singoli componenti e pervenuto al domicilio almeno cinque giorni prima rispetto alla data fissata per la relativa seduta, il presidente comunica gli argomenti posti all'ordine del giorno della medesima.

3. Ai verbali di discussione delle sedute della Conferenza viene data idonea pubblicità, mediante affissione dei medesimi all'albo pretorio di tutti i comuni della Regione.

Art. 7.

Trattamento economico

1. Ai componenti della Conferenza non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio a carico del comune di appartenenza, nei modi e termini stabiliti dalla vigente legislazione per gli amministratori degli enti locali.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *il Presidente*: TONDO

02R0359

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 marzo 2002, n. 063/Pres.

Regolamento per la concessione di alloggi di servizio al personale del Corpo forestale regionale. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 18 del 2 maggio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1975, n. 69, così come sostituito dall'art. 21, comma 8, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, ed in particolare il disposto di cui al comma 2 del medesimo articolo laddove si prevede l'emanazione di un apposito regolamento che disciplini, stabilendone i requisiti ed ogni altra modalità applicativa, le concessioni di alloggi di servizio al personale del Corpo forestale regionale;

Visto il «Regolamento per la concessione di alloggi di servizio al personale del Corpo forestale regionale», approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0217/Pres. del 5 luglio 1999;

Visto che per il disposto dell'art. 5, comma 147, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, all'art. 21, comma 2, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, le parole «Il canone di concessione relativo agli alloggi con funzioni di servizio annessi alle stazioni forestali in uso al personale in divisa al Corpo forestale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Il canone di concessione relativo agli alloggi annessi alle stazioni forestali in uso al personale del Corpo forestale regionale»;

Ritenuto di dover adeguare il regolamento sulla base della modifica apportata dal succitato art. 5, comma 147, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come prescritto tra l'altro dal successivo comma 148 dell'art. 5 medesimo;

Atteso che la modifica regolamentare è stata concertata tra la direzione regionale delle foreste e la direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio così come risulta dalle note F/1-7/6198 del 1° giugno 2001 e Fin. n. 12120/IV-B-4 del 27 giugno 2001, e successivamente dalle note F/5.8/9699 del 17 settembre 2001, e Fin. n. 16726/IV-B-4 del 21 settembre 2001;

Data informativa di detta modifica regolamentare alle organizzazioni sindacali con nota della direzione regionale delle foreste n. F/1-7/12897 del giorno 28 novembre 2001;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 482 del 20 febbraio 2002;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al «Regolamento per la concessione di alloggi di servizio al personale del Corpo forestale regionale», approvato con decreto del presidente della giunta regionale 5 luglio 1999, n. 0217/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le suindicate disposizioni come modifiche al regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 6 marzo 2002

TONDO

Modifiche al regolamento per la concessione di alloggi di servizio al personale del Corpo forestale regionale

Art. 1.

Modifiche all'art. 1

1. Il comma 1 dell'art. 1 del «Regolamento per la concessione di alloggi di servizio al personale del Corpo forestale regionale», approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0217/Pres. del 5 luglio 1999, è sostituito dal seguente:

«1. Il personale appartenente al Corpo forestale regionale (C.F.R.) ha titolo, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1975, n. 69, come modificato dall'art. 21 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, e dall'art. 5, comma 147 della legge regionale n. 4, del 26 febbraio 2001, a chiedere in concessione un alloggio di servizio all'amministrazione regionale».

Art. 2.

Modifiche all'art. 5

1. I commi 1 e 2 dell'art. 5 del «Regolamento per la concessione di alloggi di servizio al personale del Corpo forestale regionale», approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0217/Pres. del 5 luglio 1999, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il dipendente del C.F.R. assegnato ad una stazione forestale ove non siano disponibili alloggi, ovvero assegnato ad altra sede, può comunque presentare domanda di concessione di alloggio annesso ad una stazione forestale a sua scelta; la concessione di un alloggio potrà avvenire, in tal caso, solamente qualora, esaurite le assegnazioni al personale di cui all'art. 4, risultino ancora alloggi disponibili».

2. Per le finalità di cui al comma 1 viene predisposta, per ogni stazione forestale dotata di alloggi, una graduatoria dei richiedenti del C.F.R. assegnati anche ad altra sede, che tenga conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:

a) distanza chilometrica intercorrente tra la località ove è ubicato l'alloggio richiesto e la sede cui il dipendente è assegnato, nel senso che a maggiore distanza corrisponde una diminuzione del diritto;

b) maggior risparmio chilometrico risultante dalla differenza delle distanze intercorrenti tra il luogo di abituale dimora e la sede di servizio e tra la sede di servizio e l'ubicazione dell'alloggio richiesto, nel senso che a maggior risparmio corrisponde un aumento del diritto;

c) numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente, come risulta dal certificato di stato di famiglia avente data successiva a quella della circolare di cui all'art. 2, comma 4;

d) reddito complessivo lordo del nucleo familiare, così come risultante ai sensi della lettera c).».

Visto: *Il presidente*: TONDO

02R0399

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 marzo 2002, n. 069/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti del servizio autonomo per i corregionali all'estero, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2 maggio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 8, commi 25, 26, 28 e 30 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, ove si dispone che per assicurare continuità agli interventi in materia di emigrazione, è attribuita la competenza relativa all'attuazione delle iniziative in materia di emigrazione al servizio autonomo per i corregionali all'estero;

Visto l'art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e successive integrazioni ove si dispone che: «Per le proprie esigenze operative correnti le direzioni regionali ed i servizi autonomi» sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi, seminari, convegni ed iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale;

Vista la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 4, (bilancio di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002) che all'U.P.B. 53.3.18.1.2520 cap. 5583 «Spese per l'acquisto di beni e servizi per l'attività del servizio autonomo per i corregionali all'estero» ascrive uno stanziamento di € 20.000,00;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, inerente le «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Vista altresì la circolare n. 5/2001, con la quale la Ragioneria generale fornisce indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale più sopra indicata, individuando, tra l'altro, la necessità di adottare un apposito regolamento per la disciplina di tali tipi di spese, ed in particolare per la determinazione dei limiti delle facoltà conferite al funzionario delegato, delle modalità di erogazione delle spese, delle autorizzazioni necessarie, dei metodi di giustificazione delle spese effettuate e dei modi di pagamento;

Ritenuto di provvedere al riguardo per le spese concernenti il servizio autonomo per i corregionali all'estero;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 555 del 4 marzo 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante norme per l'acquisto di materiale ed attrezzature d'ufficio, per le esigenze operative correnti del servizio autonomo per i corregionali all'estero, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 14 marzo 2002

TONDO

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio connessi alle esigenze operative correnti del servizio autonomo per i corregionali all'estero, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 1.

Tipologia di spesa per le esigenze operative correnti del servizio

1. Sono individuate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 52 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, le seguenti tipologie di spese dirette, connesse alle esigenze operative correnti del servizio autonomo per i corregionali all'estero:

a) spese per l'acquisto, anche su supporto informatico, di libri, quotidiani, riviste ed altre pubblicazioni, abbonamenti a periodici, spese per l'accesso a banche dati on line da utilizzare quali strumenti di lavoro o di aggiornamento specifico dei dipendenti per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite nell'ambito dell'attività di competenza dell'ufficio;

b) spese per acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio e per la fornitura di attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, apparecchi per l'uso di prodotti audiovisivi e relativi materiali di ricambio e consumo: ausiliario ed accessorio, nonché prestazioni, installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede, non compresi nella dotazione standard generalmente prevista per le strutture regionali, il cui impiego risulti necessario ed indifferibile in relazione allo svolgimento efficiente di attività e compiti formalmente attribuiti alle strutture d'ufficio;

c) altri beni che formino oggetto di periodica fornitura da parte della direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio e relativi materiali di consumo, ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, riparazione, restauro per tutto quanto precede, nei casi in cui l'acquisto risulti indifferibile o urgente;

d) materiale indirizzato alla promozione, quali depliant informativi ed illustrativi relativi alla Regione, oggettistica promozionale destinata ad eventi attinenti i rapporti con i corregionali emigrati e con istituzioni estranee all'amministrazione regionale.

Art. 2.

Limiti d'importo

1. L'importo di ogni singola spesa, da eseguirsi ai sensi dell'art. 1, non può superare € 4.131,65 (L. 8.000.000) al netto degli oneri fiscali.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture aventi carattere unitario il cui importo complessivo superi il limite indicato al comma di cui sopra.

Art. 3.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il direttore del servizio autonomo dispone le spese di cui all'art. 1, incaricando il dipendente di cui all'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4.

Modalità di esecuzione delle spese per acquisti di beni

1. Salvo quanto disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 del presente regolamento sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma 1 contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penali da applicare in caso di ritardi od inadempienze, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture dei beni vengono specificati i criteri di scelta avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura ed alle condizioni di esecuzione della fornitura stessa.

4. Fra i preventivi o le offerte pervenute viene scelto quello più conveniente in relazione ai criteri assunti ai sensi del comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono essere acquisiti anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5.

Ricorso ad un determinato contraente

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) qualora la spesa non superi la somma di € 2.582,28 (L. 5.000.000) al netto di ogni onere fiscale;

b) nei casi di unicità, specificità o di urgenza;

c) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

d) quando il costo del bene da acquistare sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Salvi i casi di cui alle lettere a), d) ed f), ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente ai sensi della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Ordinazione dei beni e dei servizi

1. L'ordinazione dei beni e dei servizi è effettuata dal funzionario delegato, su disposizione del direttore del servizio autonomo, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 2, è redatta in duplice copia di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

Art. 7.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione di regolare fornitura o esecuzione del servizio firmata dallo stesso funzionario.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sull'apertura di credito prevista dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8.

Gestione dei beni mobili

1. Al vice consegnatario del servizio autonomo è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 10.

Norma finale

1. Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0379/Pres. del 4 ottobre 2001, è abrogato.

Visto: Il presidente: TONDO

02R0400

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 marzo 2002, n. 070/Pres.

**Legge regionale n. 3/2002, art. 8, comma 45, lettera c).
Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni ed altre manifestazioni commerciali. Approvazione.**

(Pubblicato nel S.S. n. 6 al Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 dell'8 aprile 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2002)»;

Visto in particolare l'art. 8, comma 45, lettera c) della stessa legge regionale ai sensi del quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in misura pari al 50% della spesa ammissibile per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni ed altre manifestazioni commerciali;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto in particolare l'art. 30 della legge regionale n. 7/2000, ai sensi del quale i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Ritenuto necessario disciplinare i suddetti criteri e modalità nella forma regolamentare;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 639 del 4 marzo 2002,

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni ed altre manifestazioni commerciali» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 14 marzo 2002

TONDO

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni ed altre manifestazioni commerciali.

Art. 1.

F i n a l i t à

Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali di cui all'art. 8, comma 45, lettera c) della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, le imprese artigiane iscritte all'albo di cui all'art. 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni (A.I.A.), nonché le cooperative artigiane, le società consortili ed i consorzi tra le imprese artigiane anche in forma cooperativa, iscritti nell'apposita sezione dell'albo stesso ai sensi degli articoli 31-*bis* e 31-*ter* della legge regionale n. 6/1970, purché non operanti nei settori di cui all'art. 3, comma 3.

2. Nel caso di cessione o trasformazione dell'azienda, i benefici possono essere confermati all'impresa subentrata o trasformata purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 3.

Regime di aiuto

1. I contributi sono concessi secondo la regola «*de minimis*», di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, Serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento di cui al comma 1, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*», accordato ad ogni singola impresa non può superare i 100.000,00 euro in tre anni.

3. Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento CE 69/2001, sono escluse dai benefici previsti dal presente regolamento, le imprese artigiane ed i loro consorzi che operano nei settori del trasporto e alle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 1 del «Trattato CE».

Art. 4.

Iniziativa finanziabili e spese ammissibili

1. Sono finanziabili le partecipazioni a fiere, mastre, esposizioni ed altre manifestazioni commerciali, nazionali ed estere che hanno inizio nell'anno solare di presentazione della domanda.

2. I contributi sono concessi a ciascun richiedente per non più di due manifestazioni nello stesso anno solare. In caso di pluralità di domande da parte dello stesso soggetto, si applica il criterio cronologico di presentazione.

3. Sono ammissibili al finanziamento le spese relative a:

- a) *tassa di iscrizione;*
- b) *affitto superficie espositiva;*
- c) *allestimento della manifestazione.*

Art. 5.

Intensità del contributo

1. L'intensità del contributo è pari al 50% delle spese ammissibili al netto dell'I.V.A.

2. L'importo massimo del contributo è pari a 10.000,00 euro per ciascuna iniziativa.

3. L'importo minimo della spesa ammissibile è pari a 1.000,00 euro per ciascuna iniziativa.

4. I contributi previsti dal presente Regolamento non sono cumulabili con altri benefici concessi per le medesime spese da altre amministrazioni pubbliche.

Art. 6.

Procedimento per la concessione del contributo

1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello, come disciplinato dall'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le domande in bollo, redatte secondo uno schema di domanda approvato con provvedimento del direttore regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sono presentate alla direzione regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato prima della data di inizio della manifestazione cui si riferiscono.

3. Le domande devono contenere l'indicazione della data, della sede e della natura della manifestazione nonché un preventivo sommario di spesa.

4. Il contributo è concesso entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, nei limiti delle risorse disponibili.

5. La competente direzione comunica all'impresa interessata la concessione del contributo, richiedendo ulteriori informazioni su eventuali altri contributi «*de minimis*» concessi alla stessa nei tre anni precedenti la data del provvedimento di concessione.

Art. 7.

Ispezioni e controlli

La direzione competente può effettuare ispezioni e controlli, anche presso le manifestazioni per la cui partecipazione è stato assegnato il contributo, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 8.

Erogazione del contributo

Il contributo è erogato su presentazione delle fatture o di ulteriore idonea documentazione comprovante le spese sostenute, secondo quanto previsto dall'art. 41 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 9.

Domande inevase

1. Le domande rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio, possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 10.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *Il presidente:* TONDO

02R0360

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 marzo 2002, n. 072/Pres.

Approvazione modifiche agli articoli 3 e 16 del regolamento approvato con D.P.G.R. n. 0502/1991, e successive modifiche ed integrazioni, conseguenti alla conversione in unità euro delle garanzie finanziarie ed indennizzi. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 17 aprile 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, contenente norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., come modificato ed integrato dal decreto del presidente della giunta regionale 28 dicembre 1993, n. 0543/Pres., 21 dicembre 1994, n. 0444/Pres., 30 settembre 1997, n. 0310/Pres. e dalla legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, recante il «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni»;

Considerato che il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni stabilisce all'art. 57, comma 1, che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del decreto medesimo, rendendo pertanto applicabile la deliberazione del comitato interministeriale del 27 luglio 1984;

Visti gli articoli 3 e 16 del predetto regolamento di esecuzione che determinano rispettivamente gli importi delle garanzie finanziarie da versare per coprire i costi degli interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione degli impianti ed il recupero dell'area interessata e gli ammontari degli indennizzi da corrispondere ai comuni sede di impianto di smaltimento e di trattamento rifiuti provenienti da altri comuni a titolo di risarcimento dei relativi disagi;

Visto il regolamento (CE) del consiglio dell'Unione europea 17 giugno 1997, n. 1103/97, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Visto l'art. 10 del regolamento (CE) del consiglio dell'Unione europea 3 maggio 1998, n. 974/98, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea 31 dicembre 1998, n. 2866/98, recante i tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri partecipanti che adottano l'euro;

Ritenuto, pertanto, di convertire in unità euro gli importi delle garanzie finanziarie e gli ammontari degli indennizzi di cui agli articoli 3 e 16 del decreto del presidente della giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., così come successivamente modificato ed integrato, con le modalità indicate nel decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206, recante disposizioni in materia di introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Ritenuto, altresì, che l'urgenza della conversione in unità euro degli importi espressi in lire delle predette garanzie finanziarie e degli indennizzi non consente l'adeguamento del decreto del presidente della giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., così come successivamente modificato ed integrato, al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, anche in considerazione alla tempistica legata all'iter di approvazione dei regolamenti e delle varianti, previsto dall'art. 5, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 475 del 20 febbraio 2002;

Decreta:

1. Sono convertiti in unità euro gli importi delle garanzie finanziarie come determinati dall'art. 3, comma 1, del decreto del presidente della giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., come modificato ed integrato dai decreti del presidente della giunta regionale 28 dicembre 1993, n. 0543/Pres., 21 dicembre 1994, n. 0444/Pres., 30 settembre 1997, n. 0310/Pres., e dalla legge regio-

nale 9 novembre 1998, n. 13, recante il «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni», con le modalità di seguito riportate:

per discariche di II categoria tipo A con capacità netta:

sino a 100.000 metri cubi: € 76.352,99;

superiore a 100.000 metri cubi e fino a 300.000 metri cubi: € 76.352,99 + € 0,61 per ogni metro cubo eccedente i primi 100.000;

superiore a 300.000 metri cubi: € 198.352,99 + € 0,382 per ogni metro cubo eccedente i primi 300.000;

per discariche di I categoria e II categoria tipo B con capacità netta:

sino a 100.000 metri cubi: € 229.058,96;

superiore a 100.000 metri cubi e fino a 300.000 metri cubi: 229.058,96 + € 1,91 per ogni metro cubo eccedente i primi 100.000;

superiore a 300.000 metri cubi: € 611.058,96 + € 1,53 per ogni metro cubo eccedente i primi 300.000;

per discariche di II categoria tipo C con capacità netta:

sino a 50.000 metri cubi: € 229.058,96;

superiore a 50.000 metri cubi: € 229.058,96 + € 3,82 per ogni metro cubo eccedente i primi 50.000;

per discariche di III categoria con capacità netta:

sino a 10.000 metri cubi: € 229.058,96;

superiore a 10.000 metri cubi e fino a 30.000 metri cubi: € 229.058,96 + € 19,09 per ogni metro cubo eccedente i primi 10.000;

superiore a 30.000 metri cubi: € 610.858,96 + € 15,27 per ogni metro cubo eccedente i primi 30.000;

per impianti tecnologici per il trattamento di rifiuti urbani con potenzialità teorica massima:

fino a 100 t/g: € 152.705,98;

superiore a 100 t/g e fino a 300 t/g: € 152.705,98 + € 381,76 per ogni t/g eccedente le prime 100;

superiore a 300 t/g: € 229.057,98 + € 190,88 per ogni t/g eccedente le prime 300;

per impianti tecnologici per il trattamento dei rifiuti speciali con potenzialità teorica massima:

fino a 25 t/g: € 76.352,99;

superiore a 25 t/g e fino a 100 t/g: € 76.352,99 + € 1.527,06 per ogni t/g eccedente le prime 25;

superiore a 100 t/g: € 190.882,49 + € 763,53 per ogni t/g eccedente le prime 100;

per impianti tecnologici per il trattamento dei rifiuti tossici e nocivi con potenzialità teorica massima:

fino a 25 t/g: € 152.705,98;

superiore a 25 t/g e fino a 100 t/g: € 152.705,98 + € 3.054,12 per ogni t/g eccedente le prime 25;

superiore a 100 t/g: € 381.764,98 + € 1.527,06 per ogni t/g eccedente le prime 100;

per stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi con capacità massima:

sino a 100 metri cubi: € 15.270,60;

superiore a 100 metri cubi e fino a 500: € 15.270,60 + € 114,53 per ogni metro cubo eccedente i primi 100;

superiore a 500 metri cubi: € 61.082,60 + € 76,35 per ogni metro cubo eccedente i primi 500.

2. Sono convertiti in unità euro gli importi dell'indennizzo da corrispondere ai comuni sede di impianto di smaltimento e di trattamento rifiuti provenienti da altri comuni, così come determinato dall'art. 16, del decreto del presidente della giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., come modificato ed integrato dal decreto del presidente della giunta regionale 28 dicembre 1993, n. 0543/Pres., 21 dicembre 1994, n. 0444/Pres., 30 settembre 1997, n. 310/Pres. e

dalla legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, recante il «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni» sulla base della seguente tabella:

a) impianti tecnologici per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, nonché discariche di I categoria:

€ 1,27 per tonnellata;

b) impianti tecnologici per lo smaltimento dei rifiuti speciali, nonché discariche di II categoria tipo B:

€ 1,91 per tonnellata;

c) impianti tecnologici per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi nonché discariche di II categoria tipo C:

€ 3,82 per tonnellata;

d) discariche di III categoria:

€ 6,36 per tonnellata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare le presenti norme come modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 14 marzo 2002

TONDO

02R0361

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 marzo 2002, n. 075/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 6, commi 70 e seguenti. Regolamento per l'assegnazione dei contributi «una tantum» ai comuni del Friuli-Venezia Giulia o ai consorzi tra gli stessi, per il finanziamento delle iniziative degli operatori economici, sociali, sportivi e culturali, dirette alla realizzazione di insegne pubbliche, anche stradali, comportanti l'uso di idiomi autoctoni, con particolare riferimento alla lingua friuliana. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 17 aprile 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Premesso che, in forza di quanto disposto dall'art. 6, commi 70 e seguenti, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni del Friuli-Venezia Giulia o ai consorzi tra gli stessi, contributi «una tantum» nella misura degli interventi «de minimis» a fronte di una spesa massima per singola iniziativa di 7.746,85 euro, per il finanziamento delle iniziative degli operatori economici, sociali, sportivi e culturali, dirette alla realizzazione di insegne pubbliche, anche stradali, comportanti l'uso di idiomi autoctoni, con particolare riferimento alla lingua friulana;

Considerato che in sede di applicazione delle norme di cui si tratta appare opportuno limitare l'intervento regionale - anche per la limitatezza dei fondi disponibili - al 50% della spesa ammessa a contributo;

Considerato che, prioritariamente, verranno accolte le domande dirette alla realizzazione delle insegne in lingua friulana, in base a quanto disposto dall'ultima parte del comma 70 della succitata legge regionale n. 4/2001;

Atteso che appare necessario attuare, con il provvedimento esecutivo della legge, la disciplina legislativa in particolare per quanto concerne i criteri generali e di priorità per la concessione dei finanziamenti, e che tale provvedimento, per il suo contenuto, deve assumere la forma del regolamento d'esecuzione;

Richiamata la legge regionale n. 4/2001;

Visto l'art. 42 dello statuto d'autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 706 dell'11 marzo 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'assegnazione dei contributi «una tantum» ai comuni del Friuli-Venezia Giulia o ai consorzi tra gli stessi, per il finanziamento delle iniziative degli operatori economici, sociali, sportivi e culturali, dirette alla realizzazione di insegne pubbliche, anche stradali, comportanti l'uso di idiomi autoctoni, con particolare riferimento alla lingua friulana», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 15 marzo 2002

TONDO

Regolamento per l'assegnazione dei contributi «una tantum» ai comuni del Friuli-Venezia Giulia o ai consorzi tra gli stessi, per il finanziamento delle iniziative degli operatori economici, sociali, sportivi e culturali, dirette alla realizzazione di insegne pubbliche, anche stradali, comportanti l'uso di idiomi autoctoni, con particolare riferimento alla lingua friuliana, di cui alla legge regionale n. 4/2001, art. 6, commi 70 e seguenti.

Art. 1.

Concessione contributi ai comuni

1. L'amministrazione regionale provvede a concedere ai comuni del Friuli-Venezia Giulia o ai consorzi tra gli stessi, contributi «una tantum» per il finanziamento delle iniziative degli operatori economici, sociali, sportivi e culturali, dirette alla realizzazione di insegne pubbliche, anche stradali, comportanti l'uso di idiomi autoctoni, con particolare riferimento alla lingua friulana.

Art. 2.

Definizioni

1. Per idiomi autoctoni si intendono la lingua friulana e tutti gli idiomi radicati sul territorio che abbiano origine da ceppi latini, slavi e tedeschi in tutte le loro varianti effettivamente esistenti nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.

2. Le insegne in lingua friulana devono rispettare la grafia ufficiale della lingua friulana così come adottata con decreto del Presidente della Regione n. 392 del 25 ottobre 1996.

3. Le insegne devono essere realizzate con materiali tipici conformemente alle norme vigenti.

4. Per materiali tipici si intendono quelli provenienti dalle località dove viene realizzata l'insegna oppure quelli di regola utilizzati dagli artigiani delle stesse località, con esclusione dei materiali derivanti da idrocarburi o comunque soggetti a trasformazioni chimiche o fisiche non tradizionali.

Art. 3.

Spesa ammissibile

1. La spesa per ogni singola realizzazione non può superare i 7.746,85 euro.

2. Nella spesa possono essere compresi anche gli oneri derivanti dall'acquisizione dei diritti per l'utilizzazione di un'insegna, di una denominazione, di un motto rilevante dal punto di vista storico, linguistico, etnico, commerciale o culturale, purché connessi con il sito ove la nuova insegna viene collocata.

3. L'acquisizione dei diritti per l'utilizzazione di un'insegna, di una denominazione o di un motto deve derivare da un contratto scritto di cessione di detti diritti.

Art. 4.

Limiti degli interventi

1. Il finanziamento regionale può essere al massimo pari al 50% della spesa ammessa a contributo.

2. Il finanziamento stesso deve essere attivato nel rispetto dei limiti d'aiuto previsti dal regime «*de minimis*», in applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa.

Art. 5.

Criteri e modalità di concessione dei contributi per le insegne

1. Gli operatori di cui all'art. 1, presentano la domanda di contributo ai comuni entro il 31 marzo di ogni anno.

2. La domanda, oltre a identificare il soggetto richiedente, deve contenere la descrizione analitica dell'iniziativa, specificando in particolare il materiale prescelto per la realizzazione delle insegne, la destinazione finale delle stesse, la lingua usata e il preventivo di spesa.

3. Nel caso di imprese richiedenti, queste dovranno anche evidenziare nella domanda, tramite auto certificazione, il rispetto del limite d'importo di 100.000,00 euro concedibili alla stessa impresa in un periodo di tre anni, ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001.

4. I criteri di priorità ai quali devono attenersi i comuni nell'esame e nella raccolta delle richieste da inoltrare alla Regione, sono rappresentati:

a) dall'utilizzazione del legno e ferro nella realizzazione delle insegne nell'ambito di edifici o di gruppi di edifici tipici o storicamente rilevanti;

b) dalla sostituzione di insegne obsolete ubicate nelle stesse localizzazioni di cui al punto a);

c) dalla valenza artistica dell'iniziativa;

d) dal criterio temporale di presentazione delle domande di contributo, in base alla data di protocollazione da parte dei singoli comuni.

5. Nell'applicazione dei criteri di priorità, le iniziative vengono classificate dai comuni con un punteggio da 1 a 5 in ordine crescente, per ciascun criterio, con l'attribuzione di ulteriori 5 punti nel caso di iniziative dirette alla realizzazione di insegne pubbliche comportanti l'uso della lingua friulana.

Art. 6.

Criteri e modalità per la presentazione delle domande alla Regione

1. I comuni provvedono alla raccolta delle domande di contributo degli operatori.

2. I comuni, con un'apposita nota di trasmissione, contenente in forma sintetica un elenco riportante il nome dell'operatore, la sede, il tipo di insegna, la lingua usata, i materiali usati, la spesa prevista, l'eventuale auto certificazione di cui all'art. 5, comma 4, e la classificazione in base ai criteri di priorità di cui all'art. 5, comma 5, con la relativa graduatoria stabilita con l'applicazione dei punteggi di cui all'art. 5, comma 6, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano la domanda di contributo alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - servizio dell'incentivazione commerciale e del terziario.

3. La data di ricevimento delle domande di contributo è comprovata dalla data di spedizione presso l'ufficio postale, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, o dal numero di protocollo della direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, in caso di consegna diretta.

4. La ripartizione dei finanziamenti agli enti locali per la concessione dei contributi viene effettuata con deliberazione della giunta regionale entro il 31 luglio.

5. L'erogazione del contributo ai comuni viene effettuata interamente in via anticipata.

6. La rendicontazione delle spese viene effettuata dai comuni entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di liquidazione del contributo.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Per l'anno 2002 gli operatori possono presentare le domande di contributo ai comuni entro il 30 aprile.

Art. 8.

Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dalla legge regionale n. 4/2001 e dal presente regolamento, trova applicazione la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. Per il trattamento dei dati personali, trovano altresì applicazione le norme di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *Il presidente*: TONDO

02R0362

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7.

Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 64 del 14 maggio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di ricerca scientifica e tecnologica a sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi, prevista dall'art. 117, comma terzo della Costituzione ed al fine di esercitare le funzioni ad essa conferite inerenti la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, secondo i principi dell'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 60 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, promuove interventi finalizzati:

a) allo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca industriale, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, nel rispetto della sostenibilità ambientale, e anche in riferimento alla qualificazione della produzione e dei consumi energetici; favorendo l'accesso delle imprese, in particolare piccole e medie, e di loro aggregazioni, alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali e internazionali, nonché la valorizzazione dei risultati della ricerca nella realizzazione di nuove imprese;

b) al trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche e all'utilizzazione delle risorse umane nelle università, nei centri di ricerca e nelle imprese, in attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;

c) allo sviluppo coordinato di una rete di iniziative, attività e strutture per la ricerca di interesse industriale e l'innovazione tecnologica.

2. In attuazione del comma 2, dell'art. 60 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, la Regione disciplina nell'ambito della presente legge tutti i propri interventi inerenti il sostegno all'attività di ricerca innovazione e trasferimento tecnologico, ivi compresi quelli previsti dalla legge regionale 13 maggio 1993, n. 25.

3. Per l'incentivazione del trasferimento di conoscenze e competenze finalizzato alla generale formazione delle persone si applica la normativa regionale in materia di formazione professionale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) ricerca fondamentale, l'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche;

b) ricerca applicata o di interesse industriale, di seguito indicata come «ricerca industriale», la ricerca pianificata, applicazioni sperimentali a fine di testaggio o indagini tematiche miranti ad acquisire nuove conoscenze utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti nel breve e medio periodo, ricerca orientata alla sostenibilità ambientale, nei cicli produttivi e nei prodotti finali, nei materiali, nelle produzioni e nei consumi energetici;

c) attività di sviluppo precompetitivo, la traduzione del risultato della ricerca industriale in un piano, progetto o disegno per la realizzazione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero per il miglioramento di quelli esistenti, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione diretta, compresa la creazione di prototipi; tale attività non comprende le modifiche, anche se migliorative, ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti;

d) innovazione, il rinnovo e l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi, l'attuazione di nuovi metodi di produzione, d'approvvigionamento e di distribuzione; l'introduzione di mutamenti nella gestione, nell'organizzazione e nelle condizioni di lavoro nonché nella commessa qualificazione dei lavoratori;

e) trasferimento tecnologico, il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie tra enti di ricerca e sistema industriale al fine di favorire l'acquisizione, la circolazione di informazioni e la disponibilità di competenze tecniche specifiche;

f) laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico, le strutture costituite per svolgere progetti di ricerca industriale e innovazione, nonché funzioni specialistiche finalizzate al trasferimento tecnologico;

g) centri per l'innovazione, le strutture costituite per svolgere attività e servizi di trasferimento tecnologico.

TITOLO II

PROGRAMMA REGIONALE

Art. 3.

Programma regionale per la ricerca industriale innovazione e trasferimento tecnologico

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, per le finalità di cui all'art. 1, approva, nell'ambito del programma triennale per le attività produttive di cui all'art. 54 della legge regionale n. 3 del 1999, il programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico che definisce le azioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

2. La giunta, sulla base del programma approvato dal consiglio regionale approva un programma operativo che specifica, in riferimento a ciascuna azione, l'attribuzione degli stanziamenti per le

diverse azioni, le tipologie dei contributi ammissibili e le relative modalità di concessione ed erogazione, nonché i soggetti ammissibili di cui all'art. 8.

Art. 4.

Azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca industriale e strategica

1. Le azioni volte alle finalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, prevedono, in particolare, il sostegno di attività imprenditoriali svolte da imprese singole e da loro consorzi rivolte a:

a) attività di ricerca industriale e di sviluppo finalizzate all'innovazione tecnologica e di prodotto;

b) l'elaborazione di progetti preliminari ed esecutivi per attività di sviluppo precompetitivo o di innovazione o di trasferimento tecnologico, come definiti all'art. 2.;

c) lo sviluppo di laboratori di ricerca industriale, su temi di rilevante interesse per il territorio regionale, anche in cooperazione tra piccole e medie imprese, e tra imprese, università, centri di ricerca, laboratori di ricerca e centri per l'innovazione;

d) l'elaborazione di studi di fattibilità per l'accesso a programmi e finanziamenti comunitari, nazionali e privati per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.

2. Dette azioni prevedono altresì la valorizzazione dei risultati della ricerca per la creazione di nuove attività imprenditoriali e professionali ad alto contenuto tecnologico mediante:

a) la concessione di contributi a programmi per la promozione di attività imprenditoriali o professionali attuati da università, enti di ricerca o altri enti appositamente costituiti, per realizzare servizi specialistici, assistenza scientifica, ivi compresa l'assunzione da parte dei soggetti partecipanti di oneri relativi a spese per borse di ricerca;

b) la concessione di contributi e garanzie per spese di avvio e primo investimento;

c) la partecipazione al finanziamento di fondi chiusi destinati all'intervento in dette imprese.

Art. 5.

Azioni per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche

1. Le azioni volte alle finalità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, prevedono, in particolare, il sostegno a programmi aventi ad oggetto interventi per il trasferimento di conoscenze e competenze tecniche in specifici ambiti promossi da università, enti di ricerca o richieste da imprese in forma singola o associata, nonché associazioni di imprese, presenti nella Regione Emilia-Romagna, mediante:

a) il cofinanziamento di contratti per il trasferimento tecnologico, stipulati da università ed enti di ricerca, con le imprese o loro associazioni o consorzi; a detti contratti possono partecipare gli enti accreditati per la formazione professionale;

b) l'erogazione di contributi per le spese relative a borse di ricerca per attività e progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico in collaborazione con le imprese;

c) programmi per favorire la mobilità o il distacco temporaneo di personale delle università e degli enti di ricerca in attività di ricerca e trasferimento tecnologico presso le imprese, secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

Art. 6.

Sviluppo di rete

1. Le azioni volte alle finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, prevedono in particolare lo sviluppo nel territorio regionale di una rete di «Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico» o «Centri per l'innovazione»; la giunta regionale stabilisce con successivo atto i requisiti di tali laboratori o centri per l'accesso alle agevolazioni regionali.

2. Dette azioni prevedono il sostegno a progetti promossi dai laboratori o centri di ricerca per la ricerca industriale o lo sviluppo precompetitivo, nonché per il trasferimento o la diffusione di conoscenze tecnologiche, realizzati in collaborazione con imprese, singole o associate, associazioni di imprese o altri soggetti, pubblici o privati, interessati.

3. Dette azioni prevedono altresì la promozione, tramite un accordo tra la Regione Emilia-Romagna, le università e gli enti di ricerca insediati nel territorio regionale, di azioni comuni, di particolare rilevanza e di interesse generale, quali:

a) la costituzione e gestione di una strumentazione integrata, con una banca dati, anche telematica, per l'utilizzazione delle competenze scientifiche e tecnologiche presenti nelle università e negli enti di cui al presente comma per favorire l'accesso degli utilizzatori alle conoscenze, in accordo con gli strumenti esistenti a livello nazionale, comunitario ed internazionale;

b) la facilitazione dell'accesso alle apparecchiature scientifiche e tecniche presenti nelle università e negli enti di cui al comma 3 da parte delle imprese;

c) la promozione ed organizzazione delle prestazioni svolte presso le imprese da personale con competenze scientifiche e tecniche delle università e degli enti di ricerca insediati nel territorio regionale, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 5;

d) la realizzazione di strumenti ed attività di supporto per l'organizzazione di programmi dedicati al trasferimento tecnologico ed alla connessa diffusione di conoscenze nell'ambito delle istituzioni scientifiche;

e) lo sviluppo di iniziative di assistenza tecnica per l'accesso e la partecipazione delle università e degli enti di ricerca insediati nel territorio regionale a programmi comunitari o nazionali di ricerca;

f) lo sviluppo di iniziative di ricerca connesse ad ambiti di interesse industriale a rilevante impatto per il sistema produttivo regionale promossi da università o altri enti di ricerca insediati nel territorio regionale, anche in collaborazione con imprese, in forma singola o associata, nonché associazioni di imprese.

TITOLO III

INTERVENTI PER LA RICERCA INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Art. 7.

Tipologie di finanziamenti ammissibili

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la Regione concede:

a) contributi in conto capitale;

b) contributi in conto interessi;

c) crediti di imposta o bonus fiscali previsti dalla vigente legislazione;

d) prestazione di garanzie, mediante l'agevolazione all'accesso alle prestazioni fornite da fondi di garanzia.

Art. 8.

Soggetti ammissibili

1. Ai sensi della presente legge e in conformità alla disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, sono soggetti ammissibili:

a) imprese che esercitano l'attività di cui ai punti 1, 2 e 3 del primo comma dell'art. 2195 del codice civile, nonché imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) centri di ricerca dotati di personalità giuridica autonoma promossi da uno o più dei soggetti di cui alla lettera a);

c) consorzi e società consortili comunque costituiti da soggetti ricompresi in una o più delle lettere precedenti.

d) società di servizi alle imprese, studi o società professionali aventi come finalità la prestazione di servizi per innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa;

e) università ed enti di ricerca pubblici e centri di ricerca pubblici e privati che abbiano come fine statutario lo sviluppo della ricerca industriale, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;

f) consorzi e società consortili costituiti da università ed enti di ricerca con imprese e loro associazioni o centri di ricerca;

g) fondi chiusi destinati all'acquisizione di partecipazioni in società finalizzate all'utilizzazione industriale di nuove iniziative ad alto contenuto tecnologico.

2. I soggetti sopra specificati devono avere stabile organizzazione nel territorio regionale.

Art. 9.

Attività di indirizzo, valutazione e monitoraggio

1. La giunta regionale nomina un comitato di esperti, garanti per le attività di valutazione dei progetti presentati nell'ambito dei programmi di cui all'art. 3 e per il monitoraggio dei risultati conseguenti. Detto comitato opera attivando una rete di valutari, secondo le disposizioni stabilite con apposito regolamento della giunta regionale che si ispira alle procedure in uso per la valutazione dei progetti di ricerca e innovazione comunitari. Gli esperti e i valutatori sono scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza scientifica o imprenditoriale in relazione alle tematiche da esaminare e sono incaricati dal direttore generale competente per materia.

2. Il comitato formula, anche sulla base delle attività svolte, proposte alla giunta regionale ai fini della stesura dei programmi di cui all'art. 3.

3. La Regione riunisce periodicamente i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori industriale, artigianale, del terziario e dei servizi, nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di evidenziare elementi utili per il monitoraggio e per la definizione degli indirizzi in ordine agli interventi.

Art. 10.

Fondo regionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico

1. È istituito il Fondo regionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico (FRRITT), che contiene le risorse finanziarie per gli interventi indicati nel programma di cui all'art. 3, integrato con il Fondo unico regionale per le attività produttive industriali istituito ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3.

TITOLO IV

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI REGIONALI

Art. 11.

Azioni comuni delle università e degli enti pubblici di ricerca

1. Per le finalità specificate all'art. 6, comma 3, della presente legge, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 47 del proprio statuto, alla società consortile a responsabilità limitata ASTER cui partecipano le università ed enti pubblici di ricerca operanti nel territorio regionale.

2. A tal fine la Regione è autorizzata ad acquistare quote sociali di detta società fino ad un valore massimo di 250.000 Euro.

3. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che lo statuto o l'atto costitutivo della società conferiscano alla Regione la facoltà di nominare il presidente del consiglio di amministrazione nonché il presidente del collegio sindacale, a norma dell'art. 2458 del codice civile;

b) che la società abbia uno scopo sociale compatibile con le attività di cui al comma 1;

e) che vi sia e permanga la partecipazione societaria maggioritaria delle università pubbliche operanti nel territorio regionale e della Regione Emilia-Romagna.

4. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere la quota di propria spettanza al fondo consortile il cui importo viene determinato, ai sensi dell'art. 2614 del codice civile, con le modalità previste dallo statuto della società.

5. I diritti societari spettanti alla quota di partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società sono esercitati dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato.

6. Spetta al consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario, in presenza di modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto che incidano sugli scopi e sulle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, del presente articolo.

7. La giunta regionale è autorizzata a stipulare un'apposita convenzione con la società consortile per la partecipazione ed il sostegno al programma di attività della società stessa, corrispondente alle attività indicate nel comma 3 dell'art. 6, nonché per le attività di supporto e di assistenza tecnica di cui alla presente legge.

8. Detta convenzione disciplina:

a) le modalità e procedure di conferimento alla società consortile dei finanziamenti connessi alle attività specificate nel precedente comma e alle altre attività che la società potrà svolgere;

b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte;

c) le verifiche che la Regione può svolgere in corso d'opera e a consuntivo sullo stato di attuazione della convenzione.

TITOLO V

Norme transitorie e finali

Art. 12.

Disposizione finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attivazione del Fondo regionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico di cui all'art. 10, nonché dalle attività di valutazione e monitoraggio di cui all'art. 9, si fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.

2. Agli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione alla società di cui all'art. 11 si fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativo capitolo nel bilancio regionale, che verrà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, e per gli oneri derivanti dal finanziamento delle attività ad essa affidate dalla Regione, nell'ambito degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1.

Art. 13.

Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge il programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico di cui all'art. 3, è approvato come integrazione del programma triennale per le attività produttive previsto dall'art. 54 della legge regionale n. 3 del 1999.

2. In sede di prima applicazione della presente legge l'accordo di cui al comma 3, dell'art. 6, è costituito dall'accordo sottoscritto in data 19 febbraio 2001 fra l'Università degli studi di Bologna, l'Università degli studi di Modena e Reggio-Emilia, l'Università degli studi di Ferrara, l'Università degli studi di Parma, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Ente nazionale Energie alternative (ENEA), la Regione Emilia-Romagna, la società ERVET S.p.a., aperto alla sottoscrizione delle altre università.

Art. 14.

Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, sono abrogate le lettere e) ed f) dell'art. 3 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25, recante «Norme per la riorganizzazione dell'ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 14 maggio 2002

ERRANI

02R0395

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 8.

Interventi a sostegno e sviluppo dell'aeroportualità di interesse regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 65 del 14 maggio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove lo sviluppo dell'aeroportualità di interesse regionale e delle attività aeronautiche che si svolgono nel territorio regionale.

2. La Regione sostiene:

a) lo sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, degli eliporti e delle aviosuperfici, con particolare riguardo a quelli inerenti il possesso dei requisiti minimi di sicurezza riferiti agli standard ed alle leggi vigenti di settore nonché alle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente;

b) lo sviluppo della cultura aeronautica e delle correlate attività di carattere didattico e formativo;

c) lo sviluppo del turismo, della cultura e delle attività sportive aeronautiche;

d) l'uso degli aeromobili, ad ala fissa e rotante, in attività di protezione civile, monitoraggio ambientale ed in quelle di carattere solidaristico ed umanitario;

e) l'uso degli aeromobili nell'ambito del lavoro aereo di cui all'art. 5.

Art. 2.

Contributi alle attività degli aero club e delle associazioni similari

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1 la Regione sostiene e promuove lo sviluppo degli aero club regionali affiliati all'«Aero Club d'Italia», e quello delle altre associazioni che gestiscono aeroporti minori o altri impianti, di cui all'art. 1, che svolgano, senza fini di lucro, attività di protezione civile, didattica e formativa, sportiva, aeromodellistica e turistica nel campo del volo a motore, a vela, con ultraleggeri, e del paracadutismo sportivo.

Art. 3.

Modalità di concessione dei contributi

1. La giunta regionale, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza, elabora, previa intesa con le province ed i comuni interessati per la parte di loro competenza, un programma annuale, nell'ambito delle risorse assegnate, a sostegno degli obiettivi degli articoli 1 e 2.

2. In attuazione del comma 1 la giunta regionale stabilisce le priorità di intervento, i criteri e i requisiti per la concessione dei contributi, i tempi e le modalità per la presentazione delle relative domande. Tra i diversi criteri ed i requisiti indicati è comunque compresa la verifica del rispetto delle norme sull'inquinamento acustico.

3. I contributi sono concessi esclusivamente per progetti e piani di attività: non possono superare il 70% delle spese sostenute e sono erogati dietro presentazione di idonea documentazione di spesa. Previa presentazione di idonea garanzia può essere concesso un acconto non superiore al 25% dell'importo.

4. I progetti e i piani degli aero club e degli altri soggetti di cui all'art. 2, devono riguardare le seguenti attività:

a) la diffusione della cultura aeronautica, lo studio dei problemi e delle potenzialità ad essa relativi, la promozione della formazione aeronautica dei giovani.

b) lo sviluppo dell'attività aeronautica nella massima sicurezza;

c) la programmazione e realizzazione di attività didattiche formative e scuole di formazione post diploma, nei settori aeronautici, del monitoraggio ambientale e della protezione civile;

d) la programmazione e realizzazione di iniziative e manifestazioni aeronautiche sportive e dimostrative;

e) attività di solidarietà da espletarsi con il mezzo aereo.

Art. 4.

Convenzioni per le attività di protezione civile

1. La giunta regionale, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 45 recante «Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile» può autorizzare la stipula di apposite convenzioni con gli aero club e con le altre associazioni similari di cui all'art. 2 al fine di assicurare la disponibilità della flotta aerea, delle attrezzature e del personale specializzato a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile. Le convenzioni possono essere stipulate con gli aero club e con le altre associazioni similari di cui all'art. 2 che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività ed agli interventi da realizzare.

2. Le convenzioni devono prevedere:

a) attività oggetto del rapporto convenzionale, sua durata e costo;

b) condizioni di utilizzo delle strutture e delle attrezzature, nonché forme assicurative;

c) eventuale ammontare della partecipazione finanziaria dei soggetti interessati;

d) modalità di verifica dei risultati degli interventi attuati.

3. La stipulazione della convenzione è oggetto di apposita e separata valutazione nella determinazione dei criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 3.

Art. 5.

Iniziativa a sostegno della formazione in materia di trasporto aereo commerciale e delle attività aeronautiche professionali

1. La Regione Emilia-Romagna, in considerazione del costo delle licenze aeronautiche professionali, incentiva l'avviamento dei giovani ed il loro sbocco professionale secondo le seguenti modalità:

a) monitoraggio della domanda e dell'offerta di professionalità inerenti il trasporto aereo commerciale;

b) incentivi ai corsi di formazione per il conseguimento di licenze aeronautiche professionali di importo non superiore al 30% del costo di ogni singola licenza e per un numero di licenze non superiore al fabbisogno riscontrato ai sensi del punto precedente;

c) incentivi a gruppi omogenei di almeno otto imprese con sede legale in Emilia-Romagna che, acquisendo il possesso a qualsiasi titolo di uno o più velivoli idonei, ed avviando e qualificando servizi di aerotaxi o di altri servizi implicanti l'uso di velivoli nell'ambito dell'aeroportualità regionale incrementino l'occupazione del settore secondo gli obiettivi di cui al punto b). Con successivo atto generale della giunta verranno definiti i criteri di erogazione dei contributi. I benefici di cui sopra si applicano compatibilmente con la normativa comunitaria vigente.

Art. 6.

Clausola valutativa

1. A partire dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale presenta annualmente una relazione al consiglio in cui siano contenute, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:

a) ammontare dei finanziamenti, soggetti finanziati, tipologia degli interventi e delle attività finanziate;

b) analisi dei costi sostenuti e dei tempi per svolgere le procedure necessarie all'attuazione degli interventi;

c) numero di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 4, spesa sostenuta per l'attuazione delle convenzioni stesse, numero e caratteristiche degli interventi di protezione civile a cui hanno partecipato gli aero club e le altre associazioni similari.

2. La giunta regionale svolge un'analisi del processo di attuazione della legge e un'analisi degli effetti dei finanziamenti concessi anche avvalendosi di enti o società di ricerca aventi le necessarie competenze e comprovata esperienza in attività di valutazione. Le predette analisi sono concluse entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e presentate al consiglio regionale.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli di bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 14 maggio 2002

ERRANI

02R0396

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2002, n. 3.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 - Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 16 del 10 aprile 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione ed integrazioni dell'art. 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Principi programmatici regionali»

1. All'art. 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «limitano l'accessibilità» sono aggiunte le seguenti: «e assicurando identiche condizioni di servizi allo spazio rurale»;

b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) promuove un sistema di mobilità che, coerentemente con gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e della qualità della vita e nell'ambito di uno sviluppo ecosostenibile, individua misure per la riduzione dei gas serra e dell'inquinamento acustico, nonché per la progressiva conversione del modello incentrato sul veicolo privato a motore».

c) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) promuove lo sviluppo del trasporto locale anche attraverso l'incentivazione dell'associazionismo nel settore».

Art. 2.

Modificazione ed integrazioni dell'art. 5 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Servizi ferroviari»

1. All'art. 5 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. La giunta regionale, al fine di assicurare la gestione unitaria dei servizi ferroviari, può promuovere, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto regionale, la costituzione di una società a compartecipazione pubblico privata»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. La giunta regionale trascorso il periodo transitorio previsto dall'art. 18, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni e integrazioni, affida la gestione dei servizi ferroviari attraverso procedure concorsuali, sulla base dei contratti di servizio di cui all'art. 19 del decreto legislativo stesso.»;

e) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. I servizi interferenti con quelli ferroviari di cui al comma 4 sono quelli che presentano analogia nella tipologia di trasporto relativamente agli orari di partenza ai percorsi e alle fermate, fatto salvo l'obiettivo del riequilibrio intermodale a favore del ferro.»

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 7 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Definizione dei servizi di trasporto pubblico locale»

1. All'art. 7 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) urbani; b) extraurbani»;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Sono servizi urbani quelli svolti nell'ambito urbano del comune e quelli che collegano in modo diretto il centro urbano del comune con lo scalo ferroviario o con l'aeroporto, anche se situati nei comuni limitrofi, o con altre origini e destinazioni situate nell'ambito del territorio comunale.»;

c) il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Sono servizi extraurbani quelli che collegano in modo continuativo due o più comuni, ovvero i comuni con il capoluogo di provincia.»

Art. 4.

Modificazione dell'art. 8 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Ambito di traffico regionale e interregionale»

1. All'art. 8 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Per ambito di traffico regionale si intende l'unità territoriale entro la quale si attuano i servizi di trasporto che collegano il territorio delle province. Per ambito di traffico interregionale s'intende l'insieme dei servizi che collegano la Regione Umbria con le regioni limitrofe.»

Art. 5.

Modificazioni dell'art. 9 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Bacino di traffico provinciale»

1. All'art. 9 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell'articolo (Bacino di traffico provinciale) la parola: «Bacino» è sostituita dalla seguente: «Ambito»;

b) al comma 1, le parole: «Per bacino di traffico provinciale si intende l'unità territoriale entro la quale si attua, sono sostituite dalle seguenti: «Per ambito di traffico provinciale s'intende l'unità territoriale entro la quale si attuano i servizi extraurbani e si promuove»;

c) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Gli ambiti di traffico, ai fini della programmazione e dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi sono quelli individuati dall'art. 7 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44.»;

d) il comma 3, è abrogato.

Art. 6.

Modificazioni dell'art. 10 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Ambito di traffico comunale»

1. All'art. 10 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ambito di traffico comunale è costituito dall'unità territoriale entro la quale si attua il servizio di trasporto urbano di cui all'art. 7, comma 2»;

b) il comma 2, è abrogato.

Art. 7.

Modificazioni ed integrazioni dell'art. 11 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Piano regionale dei trasporti»

1. All'art. 11, comma 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) stabilisce gli indirizzi per l'elaborazione e il coordinamento dei piani di bacino di cui all'art. 12, dei piani urbani della mobilità di cui all'art. 13 e dei programmi triennali di cui all'art. 15»;

b) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) stabilisce i criteri per rindividuazione dei servizi minimi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 422/1997»;

c) alla lettera n), le parole: «individuale» sono sostituite dalle seguenti: «definisce i criteri per l'individuazione e la programmazione delle»;

d) dopo la lettera o), è aggiunta la seguente:

«o-bis) individua le misure per favorire, all'interno degli enti locali, la crescita professionale e lo sviluppo degli strumenti gestionali, relativamente al processo di programmazione e regolamentazione dei servizi, ed il progressivo miglioramento dell'efficacia dello stesso sui risultati della gestione».

2. All'art. 11 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il piano regionale ha validità decennale e può essere aggiornato periodicamente.»

Art. 8.

Modificazioni ed integrazioni dell'art. 12 della legge regionale 18 novembre 1998 n. 37 «Piani di Bacino»

1. All'art. 12, comma 1, della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, le parole: «nei bacini» sono sostituite dalle seguenti: «degli ambiti» e le parole: «hanno validità triennale» sono sostituite dalle seguenti:

«hanno validità per sei anni e possono essere sottoposti ad aggiornamenti annuali».

2. All'art. 12, comma 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) determinano l'integrazione tra i diversi modi di trasporto, privilegiando quelli a minor impatto ambientale, per migliorare l'organizzazione qualitativa e quantitativa dell'offerta di servizi ed incentivare l'uso del mezzo di trasporto collettivo»;

b) alla lettera c), le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4 e 5»;

c) la lettera f) è soppressa;

d) alla lettera g) dopo le parole: «numero 104» sono sopprese le seguenti: «prevedendone l'attuazione da parte dei comuni»;

e) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

«g-bis) individuano gli eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi di cui all'art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 422/1997».

3. All'art. 12, comma 3, della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, le parole: «approvata dal consiglio regionale con deliberazione n. 584 del 15 settembre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «14 ottobre 1998, n. 34».

4. All'art. 12 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Ai fini della programmazione di servizi di trasporto pubblico locale, le province possono promuovere, fra i comuni tenuti alla redazione dei piani urbani del traffico, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e quelli ad essi limitrofi, anche se appartenenti a territori provinciali diversi, specifiche intese, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 7 della legge regionale del 14 ottobre 1998, n. 34».

Art. 9.

Modificazioni ed integrazioni dell'art. 13 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Piani di trasporto comunali»

1. All'art. 13, della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, la rubrica dell'articolo (Piani di trasporto comunali) è sostituita dalla seguente: «(Piani urbani della mobilità)».

2. All'art. 13, comma 1, della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. I comuni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, adottano i piani urbani della mobilità, che integrano i piani urbani del traffico ed individuano gli interventi per favorire il trasporto pubblico locale»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. I piani di cui al comma 1, sono redatti anche in conformità agli indirizzi contenuti nel piano generale dei trasporti e nel piano regionale dei trasporti di cui all'art. 11.»

3. All'art. 13, comma 2, della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4 e 5»;

b) alla lettera c) le parole: «per adeguarle» sono sostituite dalle seguenti: «e sui sistemi di controllo del traffico per adeguarli»;

c) la lettera e) è soppressa;

d) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) individuano gli eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi di cui all'art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 422/1997 con oneri a carico dei bilanci comunali».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Programmi triennali»

1. L'art. 15 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (Programmi triennali) — 1. Gli enti locali concedenti, per i servizi di competenza, sentite le organizzazioni sindacali confederali, le associazioni delle imprese di trasporto e dei consumatori, approvano i programmi triennali di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 422/1997, sulla base dell'atto di indirizzo di cui all'art. 21, tenendo conto:

a) degli atti di programmazione della Regione;

b) del miglioramento del livello medio regionale dei servizi storici;

c) degli standard di qualità e quantità coerenti con gli obiettivi economici ed ambientali della mobilità sostenibile;

d) dell'ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili a compensazione degli obblighi di servizio pubblico, con qualsiasi modalità il servizio stesso sia effettuato;

e) delle integrazioni funzionali, tariffarie ed organizzative della mobilità;

f) della promozione di soluzioni a minore impatto ambientale, in particolare per le aree urbane;

g) dei parametri territoriali e di popolazione.

2. La Regione si assume l'onere finanziario dei servizi individuati nell'atto di indirizzo di cui all'art. 21 e garantisce agli enti concedenti l'erogazione delle risorse nei modi e nei tempi previsti dal contratto stesso. Eventuali servizi aggiuntivi sono a carico dei bilanci degli enti locali.

3. La provincia, per i servizi di competenza, approva i programmi triennali previa conferenza partecipativa convocata in conformità all'art. 7 della legge regionale n. 34/1998.»

Art. 11.

Modificazioni dell'art. 16 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Investimenti»

1. All'art. 16, comma 4, della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole: «congestione del traffico» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresi quelli mirati alla prevenzione dell'inquinamento mediante l'impiego del biodiesel e comunque di carburanti, puri e in miscela con additivi o riformulati a basso impatto»;

b) alla lettera b) le parole: «da parte degli enti locali» sono soppresse.

Art. 12.

Modificazioni ed integrazione dell'art. 11 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 31 «Funzioni e competenze della Regione»

1. All'art. 17, comma 2, della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) la parola: «redige» è sostituita dalla seguente: «approva»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) aggiorna periodicamente il piano regionale dei trasporti e ripartisce annualmente le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei servizi minimi con l'atto di indirizzo triennale di cui all'art. 21, tenendo anche conto delle misure per favorire la crescita delle risorse umane e strumentali e lo sviluppo degli strumenti gestionali degli enti locali concedenti, previste nel piano regionale dei trasporti di cui all'art. 11, comma 2, lettera o-bis)»;

c) alla lettera f), le parole: «approva i piani triennali e» sono soppresse;

d) dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

«i-bis) approva i regolamenti di cui all'art. 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97».

2. All'art. 17, comma 3 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, le parole: «ed i)» sono sostituite dalle seguenti: «, i) ed i-bis)».

Art. 13.

Modificazioni dell'art. 18 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Funzioni e competenze della provincia»

1. All'art. 18, comma 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: «predispone e adotta» sono sostituite dalla seguente: «approva»;

b) la lettera d) è soppressa;

c) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) contribuisce al funzionamento dell'osservatorio di cui all'art. 33, fornendo dati sulla mobilità e sui servizi programmati e concessi».

Art. 14.

Modificazioni ed integrazione dell'art. 19 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Funzioni e competenze del comune»

1. All'art. 19, comma 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «agli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 12 comma 5-bis»;

b) alla lettera b), le parole: «partecipa alla programmazione dei» sono sostituite dalle seguenti: «programma i»;

c) alla lettera c), le parole: «partecipa alla definizione dei» sono sostituite dalle seguenti: «approva i»;

d) alla lettera e), dopo le parole: «a domanda debole» sono soppresse le seguenti: «proponendone l'inclusione nei programmi triennali»;

e) la lettera f), è sostituita dalla seguente:

«l) contribuisce al funzionamento dell'osservatorio di cui all'art. 33, fornendo dati sulla mobilità e sui servizi programmati e concessi».

2. All'art. 19, comma 3, della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, dopo le parole: «invia alla provincia» sono aggiunte le seguenti: «e all'osservatorio della mobilità di cui all'art. 33».

Art. 15.

Modificazione dell'art. 21 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Servizi minimi»

1. All'art. 21, comma 1, della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, la linea è sostituita dalla seguente:

«1. La giunta regionale, in attuazione all'art. 16 del decreto legislativo n. 422/1997 e del piano regionale dei trasporti, approva ogni tre anni un atto di indirizzo generale, che contiene la definizione del livello dei servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con oneri a carico del bilancio regionale, tenendo conto delle seguenti priorità».

Art. 16.

Integrazione della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37

1. Dopo l'art. 21 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis. (*Strumenti di supporto tecnico-operativo*) — 1. Le province e i comuni concedenti possono istituire, in forma associata, strumenti di supporto tecnico-operativo per l'attività di programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale e per l'affidamento dei servizi.

2. Attraverso gli strumenti di cui al comma 1, possono essere svolti in particolare i seguenti compiti:

a) programmazione, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;

b) progettazione e organizzazione dei servizi complementari della mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;

c) gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi;

d) controllo dell'attuazione dei contratti di servizio;

e) ogni altra funzione conferita agli enti concedenti ai sensi della presente legge».

Art. 17.

Modificazioni ed integrazioni dell'art. 22 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Modalità per l'affidamento dei servizi»

1. All'art. 22 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «all'art. 18 del decreto legislativo», sono aggiunte le seguenti: «la Regione e»;

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Sono ammesse alle procedure concorsuali previste dal comma 1 le società scelte in conformità ai criteri di cui all'art. 18, comma 2 del decreto legislativo n. 422/1997, come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, e i raggruppamenti temporanei di impresa di cui all'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, costituiti da società a capitale pubblico e da società a capitale privato, con quote di partecipazione corrispondenti all'impegno che ciascun aderente può garantire.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I servizi di trasporto pubblico locale sono aggiudicati tenendo conto, prioritariamente, della qualità del servizio offerto determinata sulla base dei parametri fissati dalla giunta regionale e dei criteri individuati nello schema di bando di gara e di capitolato di cui all'art. 23.»;

d) il comma 5, è abrogato;

e) il comma 6, è sostituito dal seguente:

«6. L'eventuale sub-affidamento dei servizi è autorizzato dall'ente concedente d'intesa con la Regione e sentite le organizzazioni sindacali.»;

f) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. L'affidatario resta comunque unico responsabile del servizio. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno contestualmente il sub-affidamento, senza il riconoscimento di alcun importo, a titolo di indennizzo, da parte dell'ente affidante.

6-ter. L'ente concedente verifica che l'impresa subaffidataria sia in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione a trasportatore di viaggiatori su strada e applichi per le singole tipologie di servizi i rispettivi livelli a contrattazione collettiva. L'autorizzazione è revocata qualora l'impresa subaffidataria non rispetti i livelli di contrattazione collettiva, le norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone e in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità, la qualità del servizio, nonché, per il personale utilizzato, le norme in materia di versamenti obbligatori previdenziali e assicurativi e la normativa sociale europea con particolare riferimento ai tempi di guida e di riposo.

6-quater. L'impresa affidante riconosce un corrispettivo congruo al servizio effettuato che viene approvato dall'ente concedente con l'atto di autorizzazione di cui al comma 6.

6-quinquies. Qualora sia ammessa alla gara un'azienda partecipata dall'ente concedente, le procedure concorsuali sono espletate da una commissione composta da soggetti terzi, nominata dalla Regione nel caso a società a partecipazione provinciale e dalla provincia nel caso di aziende a partecipazione comunale.»

Art. 18.

Modificazione dell'art. 23 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Contratti di servizio»

1. All'art. 23, comma 1, della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, dopo le parole: «con le imprese affidatarie», è soppresso il periodo: «La Regione sottoscrive i contratti relativi nei limiti dei servizi minimi a garanzia della relativa copertura finanziaria».

Art. 19.

Modificazioni ed integrazioni dell'art. 24 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Contenuto dei contratti di servizio e obblighi dell'affidatario dei servizi»

1. All'art. 24 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente: «p-bis) le specifiche relative alla tipologia del carburante a basso impatto ambientale da utilizzare con particolare riferimento al biodiesel o comunque ai carburanti puri o in miscela con additivi o riformulati.»;

b) al comma 1, lettera q) dopo le parole: «disposizioni regionali», sono aggiunte le seguenti: «nonché tutti gli altri dati ritenuti necessari e richiesti da Regione ed enti concedenti»;

e) al comma 2, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

«b-bis) garantire materiale rotabile e servizi a terra per assicurare l'intermodalità tra i vettori di trasporto ivi compresa quella con la bicicletta»;

b-ter) utilizzare per il TPL il biodiesel o comunque carburanti puri o in miscela con additivi o riformulati a basso impatto nelle percentuali individuate nel contratto di servizio di cui al comma 1, lettera p-bis);»;

d) al comma 2, lettera e), le parole: «, alla Regione e alla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «e all'osservatorio della mobilità di cui all'art. 33.»;

e) al comma 2, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e-bis) istituire, a livello aziendale, comitati per la qualità dei servizi prodotti, composti dai rappresentanti degli enti concedenti, delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative e delle organizzazioni sindacali. I suddetti comitati hanno potere di monitoraggio, di controllo e di intervento esercitabile attraverso proposte e indicazioni operative sottoposte ai competenti organi dei soggetti gestori.»;

f) al comma 4, lettera a), dopo le parole: ad assicurare» sono aggiunte le seguenti: «per i servizi aggiuntivi»;

g) i commi 8 e 9, sono abrogati.

Art. 20.

Modificazione dell'art. 25 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Modalità di trasferimento dei beni strumentali funzionali ai servizi».

1. All'art. 25, comma 1, la lettera c) della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, è sostituita dalla seguente:

«c) i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione mantengono il vincolo di destinazione d'uso per un periodo a dieci anni, quanto agli autobus e impianti, e di venti, quanto ai beni immobili funzionali al servizio. Qualora il precedente gestore non ceda la proprietà di tali beni al nuovo aggiudicatario, egli è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tal caso decade il vincolo di destinazione d'uso».

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Assetto societario delle aziende di trasporto pubblico locale».

1. L'art. 26 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. (Organizzazione dei servizi) — 1. Al fine di separare i compiti di programmazione da quelli di gestione per il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi sono espletate, per l'affidamento di qualsiasi modalità a servizio di trasporto pubblico locale, le procedure concorsuali di cui all'art. 18, decreto legislativo n. 422/1997.

2. La Regione favorisce, per la gestione dei servizi di TPL, la costituzione di società a capitale pubblico e privato».

Art. 22.

Modificazione dell'art. 32 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Norma finanziaria».

1. All'art. 32, comma 3, della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, le parole: «... dettando anche i criteri per garantire quote di risorse minime su cui ogni ente locale può fondare la sua programmazione di settore» sono sostituite dalle seguenti: «e sulla base dei criteri definiti dal piano regionale dei trasporti».

Art. 23.

Sostituzione dell'art. 33 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Modifiche della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni».

1. L'art. 33 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, è sostituito dal seguente:

«Art. 33. (Osservatorio della mobilità) — 1. La giunta regionale istituisce presso la direzione politiche territoriali, ambiente e infrastrutture una specifica struttura organizzativa denominata osservatorio della mobilità» con il compito di:

a) acquisire, aggiornare, analizzare ed elaborare i dati connessi alla mobilità regionale, anche ai fini della valutazione della relativa tendenza, con particolare riferimento alla domanda ed all'offerta dei servizi;

b) fornire alla giunta regionale ed agli enti locali il supporto informativo per la pianificazione, programmazione e gestione del trasporto;

c) definire le procedure, anche automatizzate, di acquisizione ed aggiornamento dei dati di cui alla lettera b), in collaborazione con le province, i comuni e le aziende.

2. Per il coordinamento dell'attività di cui al comma 1 è costituito un comitato composto dai rappresentanti di Regione, province, comuni e aziende. I rappresentanti delle province e dei comuni sono nominati dal consiglio delle autonomie locali.».

Art. 24.

Integrazione della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37

1. Dopo l'art. 33 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono inseriti i seguenti:

«Art. 33-bis. (Comitato di monitoraggio) — 1. È istituito, presso il servizio trasporti della Regione, il comitato di monitoraggio per l'attuazione dei principi di riforma contenuti nel decreto legislativo n. 422/1997 e nella presente legge, composto dai rappresentanti di Regione, province, comuni, aziende e rappresentanti di associazioni dei consumatori, i rappresentanti delle province e dei comuni sono nominati dal consiglio delle autonomie locali.

2. Il comitato svolge funzioni consultive e con relazioni semestrali informa la giunta regionale dell'andamento della spesa per la gestione dei servizi minimi e del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità dei servizi nonché del livello degli stessi previsti nei contratti di servizio.

Art. 33-ter. (Distrazione di autobus acquistati con contributi regionali dal servizio di linea al servizio di noleggio) — 1. Gli enti concedenti autorizzano le aziende a distrarre gli autobus acquistati con contributi regionali dal servizio di linea al servizio di noleggio sulla base delle modalità fissate dalla giunta regionale.

2. Gli enti concedenti sono tenuti a relazionare annualmente alla giunta regionale sulle autorizzazioni di cui al comma 1, rilasciate alle aziende.».

Art. 25.

Abrogazioni

1. Gli articoli 10 e 11 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10, sono abrogati.

2. Gli articoli 6 e 14 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono abrogati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 27 marzo 2002

LORENZETTI

02R0383

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2002, n. 4.

Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 16 del 10 aprile 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rilascio di licenze

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le licenze di attingimento delle acque pubbliche, di cui all'art. 56 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, possono essere rilasciate fino a cinque volte, per la durata di un anno ciascuna, a prescindere dal numero di rilasci già assentiti in precedenza.

Art. 2.

Funzioni delle province

1. Le province rilasciano le licenze di attingimento secondo gli indirizzi deliberati dalla giunta regionale che devono prevedere prioritariamente, nell'ambito del quinquennio, l'uso razionale delle acque e l'introduzione di varietà a ridotto fabbisogno idrico e di sistemi irrigui più efficienti ed a basso impatto ambientale, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile dei territori interessati.

2. Nel corso del terzo anno la giunta regionale procede alla verifica della applicazione degli indirizzi di cui al comma precedente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 27 marzo 2002

LORENZETTI

02R0384

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2001, n. 18.

Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio - modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.

(Pubblicata nel S.O. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
FINALITÀ E COMPETENZE

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge stabilisce disposizioni per la determinazione della qualità acustica del territorio, per il risanamento ambientale e per la tutela della popolazione dall'inquinamento acustico in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e successive modifiche.

Art. 2.

Oggetto

1. Costituiscono oggetto della presente legge:

a) la definizione dei criteri generali in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone acustiche previste dalle vigenti normative per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della legge n. 447/1995;

b) la definizione dei criteri generali in base ai quali i comuni adottano i piani di risanamento acustico;

c) la definizione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora vengano impiegati macchinari o impianti rumorosi;

d) la definizione dei criteri per la redazione della documentazione in materia di impatto acustico di cui all'art. 8 della legge n. 447/1995;

e) l'individuazione delle competenze provinciali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera h), della legge n. 447/1995;

f) l'indicazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) della legge n. 447/1995, delle modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitino alla utilizzazione dei medesimi nonché dei provvedimenti di licenze o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

g) la definizione dei criteri e condizioni per l'individuazione di valori inferiori, da parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), della legge n. 447/1995;

h) l'organizzazione dei servizi di controllo di cui all'art. 14 della legge n. 447/1995;

i) la disciplina del potere sostitutivo da adottarsi in caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi;

l) la definizione delle modalità, scadenze e sanzioni per l'obbligo di classificazione delle zone acustiche per i comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati.

Art. 3.

Competenze amministrative della Regione

1. Sono di competenza della Regione:

a) l'adozione del piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, di seguito denominato piano regionale, sulla base delle proposte delle province e la definizione, in base alle disponibilità finanziarie, delle priorità degli interventi di bonifica;

b) l'adozione dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali e regionali;

c) la tenuta dell'elenco regionale dei tecnici competenti previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 447/1995;

d) la vigilanza sull'attuazione, da parte dei comuni, della classificazione in zone acustiche del territorio comunale e l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 22, comma 3;

e) l'emaneazione di ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più province, per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali ed agenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale di determinate attività.

Art. 4.

Competenze delle province

1. Sono di competenza delle province:

a) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico, in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, fatto salvo quanto previsto nell'art. 3, comma 1, lettera d);

b) la gestione dei dati di monitoraggio acustico forniti dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), istituita ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, e successive modifiche, nell'ambito di una banca dati provinciale del rumore compatibile con il Sistema informativo regionale per l'ambiente (SIRA);

c) la verifica del coordinamento degli strumenti urbanistici comunali con la classificazione in zone acustiche del territorio comunale;

d) la valutazione dei piani di risanamento acustico comunali e la formulazione, sulla base degli stessi, di proposte alla Regione ai fini della predisposizione del piano regionale;

e) la verifica dell'adeguamento dei piani di risanamento comunali sulla base dei criteri contenuti nel piano regionale;

f) il coordinamento delle azioni di contenimento del rumore attuate dai comuni, nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio di più comuni;

g) l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa alla provincia o a parte del suo territorio comprendente più comuni, per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale di determinate attività.

Art. 5.

Competenze dei comuni

1. Sono di competenza dei comuni:

a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche;
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);

c) l'adozione dei piani comunali di risanamento acustico, di seguito denominati piani comunali;

d) l'adozione di regolamenti locali ai fini dell'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, prevedendo espliciti divieti, limitazioni, orari e regolamentazioni, tese a tutelare la cittadinanza dall'inquinamento acustico, anche per le modalità di raccolta dei rifiuti, per l'uso delle campane, degli altoparlanti e per tutte le attività rumorose;

e) la rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche;

f) le attività di controllo sull'osservanza:

1) delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;

2) della disciplina stabilita dall'art. 8, commi 4 e 6, della legge n. 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;

3) della disciplina e delle prescrizioni tecniche contenute negli atti emanati dal comune ai sensi del presente articolo;

g) il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, anche in deroga ai valori limite definiti dalla vigente normativa, secondo le modalità di cui all'art. 17;

h) per i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, l'adozione di una relazione biennale sullo stato acustico;

i) la verifica sull'osservanza della normativa vigente per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio:

1) delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

2) dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili ed infrastrutture di cui al numero 1);

3) dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, ivi compresi i nulla osta di cui all'art. 8, comma 6, della legge n. 447/1995;

l) la verifica sulla corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge n. 447/1995;

m) l'adozione delle misure amministrative e tecniche tese al contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio comunale;

n) l'approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell'ambiente esterno nonché dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'art. 10, comma 5, della legge n. 447/1995;

o) l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, nei limiti delle proprie competenze territoriali, per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale di determinate attività.

Art. 6.

Vigilanza e controllo

1. Le province ed i comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo avvalendosi dell'ARPA.

2. Il personale incaricato, in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 20, esercita le attività di vigilanza e di controllo di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 3, della legge n. 447/1995.

TITOLO II

CLASSIFICAZIONE IN ZONE ACUSTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 7.

Criteri generali

1. I comuni provvedono alla classificazione in zone acustiche del proprio territorio sulla base:

a) delle destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici generali, anche se solo adottati e dell'effettiva e prevalente fruizione del territorio nonché della situazione topografica esistente, in modo che siano limitate le microsuddivisioni del territorio stesso, attraverso la riunificazione di quelle zone che siano acusticamente omogenee;

b) degli indicatori di valutazione rappresentativi delle attività antropiche, ricavati dai dati ISTAT.

2. Il territorio comunale è suddiviso in classi acustiche, in ordine decrescente di tutela, secondo quanto stabilito nell'allegato A, sulla base delle indicazioni del decreto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 447/1995.

3. I comuni, nel provvedere alla classificazione di cui al comma 1, indicano le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, tenendo conto dei rapporti con l'abitato e con l'ambiente.

4. Qualora il territorio comunale presenti aree di particolare interesse paesaggistico-ambientale e turistico, al fine di garantire condizioni di quiete, il comune può fissare per tali aree valori di qualità inferiori di almeno 3 dB rispetto a quelli assegnati alla zona nella quale ricadono, in conformità ai criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera f), della legge n. 447/1995, in riferimento ai servizi pubblici essenziali.

5. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 447/1995, è vietato l'accostamento di zone acustiche caratterizzate da una differenza dei valori limite previsti dalla normativa vigente superiori a 5 dB, anche allorché le zone appartengano a comuni confinanti.

6. Per le aree a forte fluttuazione turistica stagionale è possibile l'adozione di due zonizzazioni acustiche di cui una corrispondente ai periodi di massima affluenza turistica e l'altra relativa ai periodi rimanenti.

7. La classificazione in zone acustiche deve essere riportata su cartografia in scala non inferiore a 1:10.000 e per le aree urbanizzate in scala da 1:5.000 a 1:2.000 nonché seguendo le indicazioni grafico-cromatiche di cui all'allegato B.

Art. 8.

Classe I

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, la classe I comprende le aree particolarmente protette, indicate nell'allegato A, nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione. In particolare rientrano nella classe I le aree naturali protette, le aree umide e le zone selvagge.

2. Non rientrano nella classe I e seguono la classificazione attribuita alla zona nella quale sono ubicate:

a) le aree di verde pubblico di quartiere e le aree attrezzate ad impianti sportivi, per la cui fruizione la quiete non è un elemento strettamente indispensabile;

b) le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazione o ad uffici;

c) le aree edificate ricadenti in aree naturali protette.

3. La classe I, ai fini dell'individuazione delle priorità degli interventi di bonifica acustica, è suddivisa nelle seguenti sottoclassi:

- a) 1/a ospedaliera;
- b) 1/b scolastica;
- c) 1/c aree di verde pubblico o privato ed altre aree per le quali la quiete sonora abbia rilevanza per la loro fruizione.

Art. 9.

Classe II, III e IV

1. Le classi II, III e IV comprendono aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, aree di tipo misto ed aree di intensa attività umana indicate nell'allegato A.

2. Per l'individuazione delle aree di classe II, III e IV, oltre ai criteri di cui all'art. 7, comma 1, si tiene conto anche dei seguenti parametri:

- a) la densità di popolazione ed abitativa;
- b) la densità di esercizi commerciali e di uffici;
- c) la densità di attività artigianali;
- d) il volume di traffico stradale.

3. I parametri di cui al comma 2 vengono valutati in bassa, media, alta densità e possono assumere i seguenti pesi:

- a) 0 per densità nulla;
- b) 1 per bassa densità;
- c) 2 per media densità;
- d) 3 per alta densità.

4. Con riferimento al parametro della densità abitativa, sono classificate zone a bassa densità quelle prevalentemente a villino con non più di tre piani fuori terra, zone a media densità quelle prevalentemente con palazzine di quattro piani ed attico e zone ad alta densità quelle prevalentemente con edifici di tipo intensivo con più di cinque piani.

5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6, 7, 8 e 9, le zone nelle quali la somma dei pesi di cui al comma 3 è compresa tra 1 e 4 vengono definite di classe II, quelle nelle quali la somma dei pesi è compresa tra 5 e 8 vengono definite di classe III e quelle nelle quali è compresa tra 9 e 12 vengono definite di classe IV.

6. Le zone con piccole industrie e/o attività artigianali, le zone con presenza quasi esclusiva di poli di uffici pubblici, istituti di credito, quartieri fieristici ed altre attività di terziario similari, di centri commerciali, ipermercati ed altre attività commerciali similari, comunque caratterizzate da intensa attività umana, sono inserite in classe IV; rientrano nella medesima classe IV anche le zone in cui insistono le caserme e le carceri.

7. Discoteche, luoghi di intrattenimento danzante, ivi compresi i circoli privati a ciò abilitati, luoghi di pubblico spettacolo, questi ultimi se in ambiente chiuso o aperto, non possono essere inseriti in classi inferiori alla IV, quando costituenti corpo indipendente da altri edifici.

8. Le zone rurali in cui si fa uso costante di macchine agricole operatrici sono inserite nella classe III.

9. Gli insediamenti zootecnici di grandi dimensioni, i caseifici, le cantine, gli zuccherifici e gli altri stabilimenti di trasformazione del prodotto agricolo, sono considerati attività produttive e le zone su cui insistono devono essere inserite in una classe non inferiore alla IV.

Art. 10.

Classe V e VI

1. Le classi V e VI comprendono, rispettivamente, le aree prevalentemente industriali ed esclusivamente industriali indicate nell'allegato A.

Art. 11.

Classificazione della rete viaria

1. Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 447/1995 e dal comma 2 del presente articolo, in riferimento alla densità di traffico veicolare, appartengono alla classe IV le strade primarie di scorrimento, i tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali, le strade di grande comunicazione

e comunque le strade con traffico intenso superiore ai 500 veicoli l'ora. Appartengono alla classe terza le strade di quartiere prevalentemente utilizzate per servire il tessuto urbano, con traffico compreso tra 50 e 500 veicoli l'ora. Appartengono alla classe II le strade locali prevalentemente situate in zone residenziali, con traffico inferiore ai 50 veicoli l'ora. I flussi di traffico sono riferiti all'intervallo orario 6.00-22.00.

2. Qualora la classe da attribuire alla strada ai sensi del comma 1, non corrisponda alla classe da attribuire alle zone circostanti, la strada è classificata nel modo seguente:

a) strada con valore limite di zona ad essa corrispondente più basso rispetto a quello della zona attraversata, la strada viene classificata nella stessa classe della zona circostante;

b) strada posta tra due zone a classificazione acustica differenziale, la strada viene inserita nella classe con il valore limite di zona più elevato;

c) strada con valore limite di zona più elevato rispetto a quello della zona attraversata, le amministrazioni pubbliche devono adottare entro dodici mesi provvedimenti volti a ridurre l'inquinamento acustico in modo da poter attribuire alla strada la stessa classe della zona attraversata.

3. Qualora le strade da classificare siano interne al tessuto urbano, la zona ad esse propria è delimitata dalla superficie degli edifici frontistanti le strade stesse. In condizioni diverse e, comunque, qualora non esista una continuità di edificischiermo, la tipologia classificatoria di zona della strada si estende ad una fascia di trenta metri a partire dal ciglio della strada stessa.

Art. 12.

Procedure per la classificazione in zone acustiche dei territori comunali

1. Il comune adotta la proposta preliminare di classificazione in zone acustiche del proprio territorio, redatta da tecnici competenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, sulla base dei criteri generali e delle ulteriori indicazioni contenute negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 e nel rispetto delle procedure di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7.

2. La proposta preliminare è trasmessa alla Regione, alla provincia ed ai comuni confinanti ed è depositata, per sessanta giorni, presso, la segreteria del comune. Del deposito è data notizia nell'albo pretorio del comune.

3. Entro trenta giorni dalla scadenza del deposito di cui al comma 2, i soggetti interessati possono presentare osservazioni al comune. Entro i successivi trenta giorni, qualora siano state presentate osservazioni da parte dei comuni confinanti in riferimento al divieto di cui all'art. 7, comma 5, il comune convoca una conferenza di servizi per la valutazione delle osservazioni presentate, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

4. Entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, ovvero, qualora la conferenza di servizi non sia stata convocata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 3, il comune adotta la classificazione in zone acustiche del proprio territorio sulla base delle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, qualora convocata, e delle osservazioni presentate ai sensi del citato comma 3, che siano state accolte dal comune.

5. La classificazione in zone acustiche del territorio comunale, di cui è data notizia con le stesse modalità indicate dal comma 2, costituisce allegato tecnico al piano urbanistico comunale generale (PUCG) e sue varianti ed ai piani urbanistici operativi comunali (PUOC).

6. In sede di verifica del PUCG o di sue varianti e dei PUOC ai sensi degli articoli 33, comma 3 e 42, comma 6 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche, la provincia verifica, altresì, il coordinamento degli strumenti urbanistici stessi con la classificazione in zone acustiche del territorio comunale.

7. Per le modificazioni della classificazione in zone acustiche del territorio comunale si applicano le procedure di cui ai commi precedenti.

TITOLO III
PIANIFICAZIONE REGIONALE E COMUNALE
E DELLE IMPRESE

Art. 13.

Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico e piano regionale pluriennale per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale e sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, e successive modifiche, adotta il piano regionale secondo le modalità indicate dall'art. 15 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, in quanto compatibili, anche in mancanza del programma regionale di sviluppo.

2. Il piano regionale, sulla base delle proposte presentate dalle province ai sensi dell'art. 15, comma 4, tenuto conto delle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato e di quelle stanziata dalla Regione stessa, definisce il quadro complessivo degli interventi di bonifica da attivare.

3. Il piano regionale prevede in particolare:

a) l'ordine di priorità degli interventi di risanamento in relazione alle zone da risanare, alla tipologia ed all'entità delle sorgenti sonore ivi presenti;

b) il coordinamento degli interventi di risanamento;

c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi di risanamento;

d) i criteri per l'adeguamento dei piani comunali.

4. Il piano regionale è aggiornato sulla base delle proposte inviate dalle province ai sensi dell'art. 15, comma 4.

5. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale e sentito il comitato tecnico scientifico per l'ambiente di cui all'art. 13 della legge regionale n. 74/1991 e successive modifiche, adotta, altresì, il piano regionale pluriennale per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, secondo le modalità indicate dall'art. 15 della legge regionale n. 17/1986, in quanto compatibili, anche in mancanza del programma regionale di sviluppo.

Art. 14.

Criteri generali per la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico

1. Nei casi indicati dall'art. 7, comma 1, della legge n. 447/1995, e con le modalità ivi previste, i comuni adottano i piani comunali, redatti da tecnici in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 20, tenendo conto dei seguenti criteri generali:

a) redazione di un elenco delle sorgenti sonore che non rispettino i valori limite previsti dalla normativa vigente con l'identificazione dei soggetti responsabili delle emissioni e la rappresentazione delle sorgenti stesse su cartografia in scala 1:5000 per le zone abitate e 1:10.000 per le zone al di fuori degli agglomerati urbani;

b) rilevazione dell'entità del rumore prodotto dalle sorgenti di cui alla lettera a), sulla base di indagini strumentali integrate eventualmente da valori provenienti dall'impiego di modelli matematici che devono, comunque, essere descritti nella relazione;

c) rappresentazione grafica dei dati rilevati secondo la tabella di riferimento colore/tratteggio prevista dalla normativa UNI-9884, di cui all'allegato B;

d) confronto dei dati ottenuti con i limiti di zona;

e) indice di valutazione delle priorità di intervento ottenuto come somma dei pesi a, b, c, di cui all'allegato C.

Art. 15.

Contenuto e procedure dei piani comunali di risanamento acustico

1. I piani comunali prevedono:

a) l'individuazione della tipologia e dell'entità delle sorgenti sonore presenti nelle zone da risanare con indicazione dei livelli acustici da raggiungere;

b) i soggetti cui compete l'intervento;

c) le priorità, le modalità ed i tempi previsti per il risanamento ambientale;

d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

e) eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

f) la stima dei benefici dell'intervento di risanamento nei confronti della popolazione esposta sulla base degli effetti dell'inquinamento acustico rilevato.

2. I comuni recepiscono nei piani comunali il contenuto dei piani di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) e dei piani di contenimento del rumore di cui all'art. 5, comma 1, lettera n).

3. I piani comunali sono depositati presso le segreterie dei comuni per sessanta giorni dopo la loro adozione. Del deposito è data notizia sull'albo pretorio dei comuni. Entro trenta giorni dalla scadenza del deposito, gli interessati presentano le osservazioni. Entro i successivi trenta giorni i comuni trasmettono alla provincia i piani comunali con allegate le relative osservazioni e controdeduzioni.

4. La provincia, valutati i contenuti dei piani comunali pervenuti entro il mese di marzo e le relative osservazioni e controdeduzioni, con riferimento all'entità del fenomeno acustico inquinante, all'entità della popolazione beneficiaria ed alla rilevanza economica della parte a carico della pubblica amministrazione, definisce l'ordine di priorità degli interventi nell'ambito provinciale e trasmette entro il 30 giugno di ogni anno la relativa proposta alla Regione, ai fini dell'adozione o dell'aggiornamento del piano regionale di cui all'art. 13.

5. I comuni adeguano i piani comunali alle previsioni del piano regionale secondo i criteri ivi indicati. I piani comunali così adeguati sono inviati alla provincia, entro trenta giorni dalla data di adozione, ai fini della verifica dell'adeguamento al piano regionale. In caso di difformità del piano comunale rispetto al piano regionale, la provincia lo rinvia al comune, unitamente alle proprie osservazioni, fissando il termine entro il quale il comune deve provvedere all'adeguamento. Decorso inutilmente tale termine, la provincia attiva il controllo sostitutivo della Regione ai sensi della normativa vigente.

Art. 16.

Relazione biennale sullo stato acustico

1. I comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti adottano una relazione biennale sullo stato acustico dei rispettivi territori e la trasmettono alla Regione ed alla provincia ai fini delle iniziative di cui, rispettivamente, all'art. 3, comma 1, lettera a) ed all'art. 4, comma 1, lettere c) e d).

2. In caso di adozione del piano comunale, la prima relazione biennale sullo stato acustico è allegata al piano stesso.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le attività rumorose temporanee

1. Si intendono per attività rumorose temporanee quelle attività limitate nel tempo che utilizzano macchinari o impianti rumorosi. Rientrano in tale definizione, tra l'altro, cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, discoteche all'aperto, cinema all'aperto, piano bar all'aperto, attività all'interno di impianti sportivi

2. Le attività rumorose temporanee sono autorizzate dal comune, anche in deroga ai valori di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 447/1995, ad eccezione delle attività di cantieri edili rese necessarie da circostanze di somma urgenza, tali da non consentire alcun indugio, che devono comunque essere comunicate immediatamente al comune competente mediante una relazione tecnica del responsabile dei lavori.

3. Non sono in ogni caso soggette ad autorizzazione le feste religiose patronali, feste laiche e consimili nonché i comizi elettorali.

4. I richiedenti l'autorizzazione devono presentare una relazione che contenga almeno i seguenti dati:

a) planimetria in scala da 1:500 a 1:1.000 della zona utilizzata evidenziando la collocazione territoriale delle attività rispetto agli edifici circostanti;

b) il periodo presumibile o la durata delle attività che si intendano intraprendere;

c) la fascia oraria interessata;

d) i macchinari, gli strumenti, gli impianti eventualmente utilizzati che determinano apprezzabili emissioni di rumore;

e) la stima dei livelli di rumore immesso nell'ambiente abitativo ed esterno;

f) le misure di attenuazione del rumore e di bonifica acustica predisposte.

5. Il comune rilascia l'autorizzazione sulla base dei dati contenuti nella relazione di cui al comma 4 e, qualora trattasi di autorizzazione in deroga, previo parere dell'ARPA, con indicazione altresì dei valori massimi e delle eventuali specifiche prescrizioni, tenendo conto dell'esigenza di tutelare il riposo delle persone.

6. L'autorizzazione è rilasciata dal comune entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'interessato. Tale termine si intende sospeso in pendenza del parere dell'ARPA di cui al comma 5, da esprimere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta del comune. Sia il comune che l'ARPA possono interrompere il corso dei rispettivi termini se, prima della loro scadenza, rappresentino esigenze istruttorie connesse alla necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio.

7. Ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, il comune non può comunque procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere dell'ARPA richiesto a norma del comma 5 del presente articolo.

Art. 18.

Documentazione di impatto acustico e modalità di controllo

1. Nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale, ovvero su richiesta dei comuni, i soggetti interessati alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle opere indicate nell'art. 8, comma 2, della legge n. 447/1995, presentano, in allegato ai progetti, apposita documentazione di impatto acustico, nella quale sono indicati:

a) la tipologia di attività ed il relativo codice, secondo la vigente classificazione delle attività economiche stabilita dall'ISTAT;

b) la zona di appartenenza dell'area interessata e di quelle circostanti, secondo quanto previsto dalla classificazione in zone acustiche, allegando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna;

c) la posizione delle sorgenti sonore connesse all'attività, specificando se sorte poste all'aperto o in locali chiusi, utilizzando una o più planimetrie orientate od in scala opportuna, con profili quotati;

d) l'elenco dei cicli tecnologici e/o apparecchiature e/o sorgenti che danno luogo ad immissione di rumore nell'ambiente esterno;

e) la descrizione dell'attività e/o del ciclo tecnologico nonché l'elenco delle attrezzature e degli impianti esistenti precisando:

1) se trattasi di attività e/o impianti a ciclo continuo;

2) le caratteristiche temporali di funzionamento nel periodo diurno e/o notturno;

3) le condizioni di esercizio corrispondenti al massimo livello di rumore;

f) la stima, con metodi previsionali, dei livelli di rumore indotti nell'ambiente esterno ed abitativo, con la evidenziazione della compatibilità con i limiti di legge;

g) la descrizione della verifica di compatibilità con quanto indicato alla lettera f) che deve essere effettuata «post operam». In caso di incompatibilità con quanto previsto dalla medesima lettera f), deve essere ripresentata nuova documentazione di impatto acustico.

2. Per la realizzazione, modifica o potenziamento delle aree e delle aviosuperfici di cui all'art. 1, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1997, n. 267, la giunta regionale può definire, con propria deliberazione, ulteriori contenuti e modalità di presentazione della documentazione di impatto acustico, rispetto a quanto previsto dal comma 1. I comuni, entro trenta giorni dal rilascio o diniego dell'autorizzazione alla realizzazione delle aree e delle aviosuperfici suddette, comunicano all'ente nazionale per l'aviazione civile il loro provvedimento ai fini dell'attivazione di eventuali azioni di competenza.

3. Per i fini di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 447/1995, le domande per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori previsti dall'art. 8, comma 4, della legge n. 447/1995, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico, avente gli stessi contenuti di cui al comma 1.

4. Le domande per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui all'art. 8, comma 6 della legge n. 447/1995, devono contenere, nel caso previsto dal medesimo art. 8, comma 6, l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, al fine del rilascio del relativo nulla-osta di cui all'art. 5, comma 1, lettera i), numero 3), da parte del comune territorialmente competente.

5. La documentazione di impatto acustico di cui al presente articolo deve essere elaborata da un tecnico competente ai sensi dell'art. 20 e verificata, in sede di esame dei relativi progetti, da altro tecnico competente ai sensi del medesimo articolo.

Art. 19.

Valutazione previsionale del clima acustico

1. Per quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della legge n. 447/1995, in relazione alla valutazione previsionale del clima acustico, si definisce come clima acustico l'insieme degli eventi sonori che caratterizzano lo stato acustico di una determinata area.

2. La valutazione previsionale del clima acustico deve contenere:

a) la planimetria in scala 1:2000 dell'area interessata all'opera, con la localizzazione delle principali sorgenti sonore che determinano il clima acustico dell'area stessa;

b) l'indicazione della classificazione acustica del territorio in cui ricade l'insediamento;

c) le isolivello relative allo stato acustico prima della realizzazione dell'opera;

d) lo stato previsionale acustico dei luoghi dopo la realizzazione dell'opera, con l'eventuale indicazione degli interventi idonei a ricondurre i livelli sonori nella classe di appartenenza dell'opera stessa nonché una stima dei costi per la loro realizzazione.

Art. 20.

Tecnico competente

1. È definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori determinati dalla vigente normativa, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente sottoscrive tutta la documentazione tecnica prevista dalla legge n. 447/1995 nonché dalla presente legge:

2. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di inquinamento acustico, l'elenco regionale dei tecnici competenti in cui sono iscritti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio richiesto dalla normativa statale vigente;

b) aver svolto attività professionale non occasionale nel campo dell'acustica ambientale nei tempi e nei modi previsti dalla normativa statale vigente.

3. La giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 2.

4. L'attività di tecnico competente può essere svolta anche dai soggetti indicati dall'art. 2, comma 8, della legge n. 447/1995 e successive modifiche, purché iscritti nell'elenco di cui al comma 2.

5. Si considera, in via indicativa, attività nel campo dell'acustica ambientale, quella comprendente almeno una delle prestazioni di seguito elencate:

a) misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica;

b) proposte di classificazione in zone acustiche del territorio comunale;

c) redazione di piani di risanamento.

6. Le altre attività in campo acustico, che non rientrino in quelle dell'acustica ambientale, quali le misurazioni acustiche effettuate ai sensi del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concernente la

protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, ai fini della maturazione del periodo richiesto, hanno valenza esclusivamente integrativa.

7. I tecnici competenti riconosciuti dalle altre regioni possono svolgere la loro attività nel territorio della Regione. A tal fine è sufficiente il possesso dell'attestato di riconoscimento della Regione di provenienza.

8. La Regione, nell'ambito del piano pluriennale delle attività di formazione professionale, definisce criteri, contenuti e metodologie per l'attivazione di specifici corsi di aggiornamento per i tecnici competenti.

Art. 21.

Potere sostitutivo

1. In caso di inadempimento, da parte degli enti locali, agli obblighi previsti dalla presente legge, ivi compresa l'adozione dei piani comunali in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico nonché in caso di conflitto tra gli enti stessi, la Regione esercita i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

Art. 22.

Sanzioni amministrative

1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 3, sono attribuite alle province ed ai comuni, nell'ambito delle rispettive funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) ed all'art. 5, comma 1, lettere e) ed f), le funzioni concernenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge n. 445/1995, secondo le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche; in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione è raddoppiata.

2. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della legge n. 447/1995 è versato dalle province e dai comuni all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del citato articolo. Per la ripartizione degli importi delle sanzioni comminate dalla provincia tra la provincia ed i comuni si applica quanto previsto dall'art. 182, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.

3. Qualora il comune non proceda alla classificazione in zone acustiche secondo quanto previsto dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 100 milioni. L'irrogazione di tale sanzione spetta alla Regione e si applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30. Al versamento allo Stato del 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione della sanzione provvede la Regione.

Art. 23.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui alla presente legge sono concessi contributi ai comuni secondo le priorità individuate ai sensi dell'art. 13 della presente legge. A tal fine sono istituiti, per memoria, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale il capitolo n. 02119 denominato «Proventi delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge n. 447/1995» e nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale il capitolo n. 16230 denominato «Versamento al bilancio dello Stato del 70 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 10 della legge n. 447/1995».

2. Sono istituiti nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario dell'anno 2001 i seguenti capitoli di spesa:

a) capitolo n. 52122 denominato «Contributi in conto capitale per il risanamento acustico e sistemi di monitoraggio, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 447/1995», con uno stanziamento di lire 50 milioni;

b) capitolo n. 52123 denominato «Contributi in conto interessi per il risanamento acustico e sistemi di monitoraggio ai sensi dell'art. 13 della legge n. 447/1995», con uno stanziamento di lire 50 milioni.

3. Per la copertura finanziaria dei capitoli di cui al comma 2, di importo pari a lire 100 milioni si provvede con lo stanziamento previsto al capitolo n. 16310 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario dell'anno 2001.

Art. 24.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 108 della legge regionale n. 14/1999, è inserita la seguente:

«c-bis) la vigilanza sull'attuazione, da parte dei comuni, della classificazione del territorio comunale in zone acustiche;».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 109 della legge regionale n. 14/1999, dopo le parole «nel territorio di più comuni» sono aggiunte, in fine, le seguenti «, fatto salvo quanto previsto dall'art. 108, comma 1, lettera c-bis).».

3. La lettera l) del comma 1, dell'art. 110 della legge regionale n. 14/1999, è sostituita dalla seguente:

«l) l'approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell'ambiente esterno nonché dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'art. 10, comma 5, della legge n. 447/1995;».

Art. 25.

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare la lettera a), comma 1, dell'art. 108 della legge regionale n. 14/1999.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 26.

Progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell'ambiente esterno e piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'art. 10, comma 5 della legge n. 447/1995

1. Tutte le imprese interessate ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge n. 447/1995, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della classificazione in zone acustiche di cui all'art. 12, comma 5, presentano al comune un progetto di risanamento che contiene:

a) l'indicazione della tipologia di attività ed il relativo codice, secondo la vigente classificazione delle attività economiche stabilita dall'ISTAT;

b) l'indicazione della zona di appartenenza e di quelle circostanti, secondo quanto previsto dalla classificazione in zone acustiche, allegando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna;

c) l'indicazione della posizione delle sorgenti, sonore connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi, utilizzando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna;

d) l'elenco delle attività, dei cicli tecnologici o apparecchiature che danno luogo ad immissione di rumore nell'ambiente esterno;

e) la descrizione delle attività e/o del ciclo tecnologico e l'elenco delle attrezzature e degli impianti esistenti precisando:

1) se trattasi di attività o di impianto a ciclo continuo;

2) le caratteristiche temporali di funzionamento nel periodo diurna e/o notturno con specificazione della durata, della continuità o della discontinuità, della frequenza di esercizio, della contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore;

3) le condizioni di attività o di esercizio corrispondenti al massimo livello di rumore;

f) i rilevamenti fonometrici effettuati, con l'indicazione dei relativi valori, posizioni, periodo e durata;

g) l'indicazione delle motivazioni tecniche che hanno portato alla scelta delle modalità di adeguamento previste dal progetto;

h) l'indicazione del tempo richiesto per l'esecuzione del progetto, che comunque non deve superare i trenta mesi e le relative motivazioni.

2. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle connesse infrastrutture di cui all'art. 10, comma 5 della legge n. 447/1995, presentano al comune i piani di contenimento e di abbattimento del rumore, secondo quanto previsto dal citato art. 10 e dalle relative disposizioni di attuazione.

3. Il comune approva i progetti ed i piani di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, entro novanta giorni dalla loro ricezione. Decorso inutilmente tale termine, il progetto si intende approvato.

Art. 27.

Disposizioni transitorie per la classificazione in zone acustiche del territorio comunale

1. In sede di prima applicazione, i comuni adottano la classificazione in zone acustiche del territorio comunale secondo le procedure di cui all'art. 12, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le classificazioni in zone acustiche del territorio comunale, adottate alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore di proposta preliminare ai sensi dell'art. 12. I comuni trasmettono i relativi provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti previsti dall'art. 12, comma 2. A tali provvedimenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del citato art. 12, ma con i termini ridotti della metà.

3. Entro un anno dalla data di pubblicazione della classificazione in zone acustiche di cui ai commi 1 e 2, i comuni coordinano gli strumenti urbanistici comunali, anche solo adottati, con la classificazione stessa. Tale coordinamento è verificato dalla provincia o dalla Regione in sede, rispettivamente, di verifica di conformità ovvero di approvazione degli strumenti urbanistici ai sensi degli articoli 33, 42 e 66 della legge regionale n. 38/1999 e successive modifiche. Qualora gli strumenti urbanistici comunali siano stati adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, gli stessi possono essere verificati o approvati ai sensi della normativa citata, anche in assenza della classificazione in zone acustiche del territorio comunale, purché non sia decorso il termine di cui al comma 1.

4. In attesa che i comuni provvedano alla classificazione in zone acustiche ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1991.

Art. 28.

Riconoscimento dei tecnici competenti

1. Fino alla data di esecutività della deliberazione prevista dall'art. 20, comma 3, continua a produrre effetti la deliberazione della giunta regionale 14 marzo 1996, n. 1450 pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione del 30 maggio 1996, n. 15.

2. I tecnici competenti, già riconosciuti dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto nell'elenco previsto dall'art. 20, comma 2.

3. Fino alla costituzione dell'elenco di cui all'art. 20, comma 2, i tecnici competenti indicati al comma 2, continuano a svolgere la loro attività.

Art. 29.

Disposizioni transitorie per attività rumorose già in esercizio

1. I gestori o i responsabili delle discoteche, dei luoghi di intrattenimento danzante, dei circoli privati a ciò abilitati, delle attività di pubblico spettacolo, queste ultime solo se in luogo aperto, delle attività ricreative o sportive che utilizzino strumenti o impianti rumorosi in modo continuativo, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sei mesi dalla stessa data, presentano ai comuni territorialmente competenti la documentazione di impatto acustico prevista dall'art. 18, comma 1, ai fini della verifica del rispetto dei limiti di legge e della tutela del vicinato.

2. Nei casi in cui le attività indicate nel comma 1, determinino disagi di particolare rilevanza, i comuni possono, anche prima della scadenza del termine di cui al comma 1, previo parere dell'ARPA, richiedere la documentazione di impatto acustico.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività già autorizzate, ma non ancora in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 3 agosto 2001

STORACE

Il Visto del commissario del Governo è stato apposto il 3 agosto 2001

ALLEGATO A

Tabella A: Classificazione del territorio comunale

CLASSE I

Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc.

CLASSE II

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III

Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV

Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V

Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI

Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

ALLEGATO B

1. Criteri per la visualizzazione cartografica della classificazione acustica comunale.

CLASSE	COLORE SENZA TRATTEGGIO
I	verde
II	giallo
III	arancione
IV	rosso
V	viola
VI	blu

2. Criteri per la rappresentazione delle zone di rumore nelle mappe acustiche. (Normativa UNI9884).

ZONA DI RUMORE IN dB(A)	COLORE	TRATTEGGIO
Sotto a 35	verde chiaro	piccoli punti bassa densità
da 35 a 40	verde	punti medi, media densità
da 40 a 45	verde scuro	punti grossi, alta densità
da 45 a 50	giallo	linee verticali, bassa densità
da 50 a 55	ocra	linee verticali, media densità
da 55 a 60	arancione	linee verticali, alta densità
da 60 a 65	vermiglio	tratteggio a croce, bassa densità
da 65 a 70	carminio	tratteggio a croce, media densità
da 70 a 75	rosso violetto	tratteggio a croce, alta densità
da 75 a 80	blu	larghe strisce verticali
sopra 80	blu scuro	completamente grigio

ALLEGATO C

PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE DELLE PRIORITÀ PER GLI INTERVENTI DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

a+b+c

a - Peso della tipologia della zona acustica interessata al piano di risanamento in relazione al numero di abitanti che si giovano degli interventi del piano medesimo.

Abitanti	VI	V	IV	III	II	I
infer. 70 mila	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
70 - 140 mila	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00
141 - 300 mila	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00
301 - 600 mila	2,50	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00
super 600 mila	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	16,00

b - Peso del superamento del limite assoluto del rumore di zona. Il peso di *b* è dato dall'entità del superamento del limite assoluto del rumore di zona in frazioni di 0,5 dB(A).

c - Peso del costo stimato degli interventi di mitigazione indicizzati annualmente secondo l'ISTAT.

02R0345

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro		Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	271,00	- annuale	56,00
- semestrale	154,00	- semestrale	35,00
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	222,00	- annuale	142,00
- semestrale	123,00	- semestrale	77,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	61,00	- annuale	586,00
- semestrale	36,00	- semestrale	316,00
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	57,00	- annuale	524,00
- semestrale	37,00	- semestrale	277,00
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	145,00		
- semestrale	80,00		

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00
Abbonamento semestrale	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00
Volume separato	17,50

TARIFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	7,95

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 0 8 2 4 *

€ 1,60